SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 febbraio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero dello sviluppo economico

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Ministero dello sviluppo economico

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 febbraio 2014, n. **13**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 2014

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 2013, N. 149

All'articolo 3:

al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nello statuto è descritto il simbolo che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico. Il simbolo può anche essere allegato in forma grafica» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: «Il simbolo del partito e la denominazione, anche nella forma abbreviata, devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico esistente»;

al comma 2:

all'alinea, le parole da: «nell'osservanza» *fino a*: «di diritto» *sono sostituite dalle seguenti*: «nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea»;

alla lettera a) *è premessa la seguente:*

«0a) l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato»;

alla lettera a)*, le parole*: «il soggetto fornito» *sono sostituite dalle seguenti*: «l'organo o comunque il soggetto investito»;

alla lettera e)*, le parole*: «è assicurata» *sono sostituite dalle seguenti*: «è promossa» *e dopo la parola*: «minoranze» *sono inserite le seguenti*: «, ove presenti,»;

alla lettera f)*, le parole*: «e assicurare» *sono soppresse*;

dopo la lettera o) *è aggiunta la seguente*:

«o-*bis*) le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali»;

al comma 3, le parole: «clausole di» *sono sostituite dalle seguenti*: «disposizioni per la».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole da: «I partiti politici» *fino a*: «la inoltrano» *sono sostituite dalle seguenti*: «Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3, il legale rappresentante del partito politico è tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto»;

al comma 2, le parole: «la conformità dello statuto alle disposizioni di cui» *sono sostituite dalle seguenti*: «la presenza nello statuto degli elementi indicati»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, la Commissione, anche previa audizione di un rappresentante designato dal partito, invita il partito, tramite il legale rappresentante, ad apportare le modifiche necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un termine non prorogabile che non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Qualora le modifiche apportate ai sensi del comma 3 non siano ritenute conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3 o il termine di cui al citato comma 3 non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento motivato, l'iscrizione al registro di cui al comma 2. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione di copia integrale del provvedimento stesso»;

al comma 6, dopo la parola: «decreto,» *sono inserite le seguenti*: «nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto»;

al comma 7, al primo periodo, le parole: «articoli 11 e 12» *sono sostituite dalle seguenti*: «articoli 11, 12 e 16» *e il secondo periodo è sostituito dal seguente*: «Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire del beneficio di cui all'articolo 16, nonché dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purché in tale ultimo caso siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10»;

al comma 8, le parole: «portale internet ufficiale del Parlamento italiano» *sono sostituite dalle seguenti*: «sito internet ufficiale del Parlamento italiano».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: «e ai bilanci» *sono inserite le seguenti*: «, compresi i rendiconti»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti internet dei partiti politici sono pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformità di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, nonché, dopo il controllo di regolarità e conformità di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Delle medesime pubblicazioni è resa comunicazione ai Presidenti delle Camere e data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel medesimo sito internet sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento. Ai fini di tale pubblicazione, i membri del Parlamento e i titolari di cariche di Governo comunicano la propria situazione patrimoniale e di reddito nelle forme e nei termini di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. I soggetti obbligati alle dichiarazioni patrimoniale e di reddito, ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441, e successive modificazioni, devono corredare le stesse dichiarazioni con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalità per ogni importo superiore alla somma di 5.000 euro l'anno. Di tali dichiarazioni è data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano quando sono pubblicate nel sito internet del rispettivo ente»;

al comma 3, le parole da: «nel sito internet della Camera» *fino a*: «Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati» *sono sostituite dalle seguenti*: «nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano» *e dopo il settimo periodo è inserito il seguente*: «Gli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quinto e al sesto periodo del presente comma concernono soltanto i dati dei soggetti i quali abbiano prestato il proprio consenso, ai sensi degli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

All'articolo 6, al comma 1, alle parole: «Al bilancio dei partiti» *sono premesse le seguenti*: «A decorrere dall'esercizio 2014,» *e dopo le parole*: «sedi regionali» *sono inserite le seguenti*: «o di quelle corrispondenti a più regioni».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «nella seconda sezione del» *sono sostituite dalla seguente*: «nel»;

al comma 2:

alle parole: «Le articolazioni territoriali» *sono premesse le seguenti*: «A decorrere dall'esercizio 2014,»;

le parole: «Le articolazioni territoriali di livello regionale» *sono sostituite dalle seguenti*: «Le articolazioni regionali»;

le parole: «revisore contabile iscritto all'albo» *sono sostituite dalle seguenti*: «revisore legale iscritto nell'apposito registro».

All'articolo 8, al comma 2, le parole: «dalla seconda sezione del» *sono sostituite dalla seguente*: «dal».

All'articolo 9:

al comma 3, le parole: «un ventesimo» *sono sostituite dalle seguenti*: «un quinto»;

al comma 5, dopo le parole: «suddivise tra i partiti» *sono inserite le seguenti*: «iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4».

All'articolo 10:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «all'articolo 4» *sono inserite le seguenti*: «, ad esclusione dei partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento,»;

al comma 2:

la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto»;

la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

«*b)* che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati o di candidati comuni in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, riportando almeno un candidato eletto, sempre che si tratti di partiti politici che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 prima della data di deposito del contrassegno»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I partiti politici presentano apposita richiesta alla Commissione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale richiedono l'accesso ai benefici. La Commissione esamina la richiesta e la respinge o la accoglie, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto scritto motivato. Qualora i partiti politici risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 o si trovino in una delle situazioni di cui al comma 2 e ottemperino alle disposizioni previste dal presente decreto, la Commissione provvede alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4 e, non oltre i dieci giorni

successivi, trasmette l'elenco dei partiti politici iscritti nel registro all'Agenzia delle entrate per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 2, del presente decreto. In via transitoria, per l'anno 2014 il termine di cui al primo periodo è fissato al decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la Commissione provvede all'iscrizione dei partiti in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4 non oltre i dieci giorni successivi, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 o della sussistenza delle situazioni di cui al comma 2»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, anche per interposta persona o per il tramite di società controllate, fatta eccezione per i lasciti mortis causa, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a 100.000 euro annui»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. Le erogazioni liberali di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle somme sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

al comma 8, al primo periodo, le parole: «euro 200.000» *sono sostituite dalle seguenti*: «euro 100.000» *e, all'ultimo periodo, le parole*: «partiti politici» *sono sostituite dalle seguenti*: «partiti o movimenti politici»;

il comma 11 è soppresso.

All'articolo 11:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 del presente decreto sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro ai sensi dell'articolo 4 e dell'ammissione ai benefici ai sensi dell'articolo 10, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui»;

i commi 3 e 4 sono soppressi;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. A partire dall'anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

il comma 5 è soppresso;

al comma 6, le parole: «tra 50 euro e 100.000 euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «tra 30 euro e 30.000 euro annui» *e dopo le parole*: «ente che controlla i soggetti medesimi» *sono aggiunte le seguenti*: «, nonché dalle società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione»;

al comma 7, le parole: «ovvero delle somme di cui al comma 3» *sono soppresse*;

il comma 8 è soppresso.

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis (Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, in materia di applicazione dell'IMU)* — 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la lettera *i)* è sostituita dalla seguente:

"i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera *a)*, della legge 20 maggio 1985, n. 222"».

All'articolo 12:

i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del presente decreto. Il contribuente può indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille.

2-*bis*. Le risorse corrispondenti alle opzioni espresse ai sensi dei commi precedenti dai contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi entro il 30 giugno di ciascun anno o comunque nel diverso termine annualmente stabilito per la presentazione delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto, sono corrisposte ai partiti a titolo di acconto entro il successivo 31 agosto, comunque entro un limite complessivo pari al 40 per cento della somma autorizzata per ciascun anno ai sensi del comma 4. Entro il successivo 31 dicembre sono corrisposte ai partiti le risorse destinate dai contribuenti sulla base del complesso delle dichiarazioni presentate entro gli ordinari termini di legge, al netto di quanto versato ai medesimi a titolo di acconto. Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti non si tiene comunque conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La somma complessivamente corrisposta ai partiti aventi diritto non può in ogni caso superare il tetto di spesa stabilito per ciascun anno ai sensi del comma 4.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti ai soggetti aventi diritto sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le modalità di semplificazione degli adempimenti e di tutela della riservatezza e di espressione delle scelte preferenziali dei contribuenti.

3-*bis*. In via transitoria, per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dall'avvenuta ricezione dell'elenco dei soggetti aventi diritto, sono definite:

a) l'apposita scheda per la destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative modalità di trasmissione telematica;

b) le modalità che garantiscono la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, secondo quanto disposto in materia di destinazione dell'otto e del cinque per mille»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono nuovamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. Per le spese relative alle comunicazioni individuali e al pubblico relative alle destinazioni di cui al comma 1, il partito politico usufruisce della tariffa postale di cui all'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nel mese di aprile di ciascun anno.

6-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-*bis*, determinati nel limite massimo di 9 milioni di euro nel 2014, 7,5 milioni di euro nel 2015 e 6 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera *b)*, e 2, del presente decreto».

Nel capo IV, all'articolo 14 è premesso il seguente:

«Art. 13-*bis (Giurisdizione su controversie)*. — 1. La tutela in giudizio nelle controversie concernenti l'applicazione delle disposizioni del presente decreto è rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 8, comma 8.

2. Si applica il rito abbreviato di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis (Modificazioni di norme in materia di controllo delle spese elettorali)*. — 1. All'articolo 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere".

2. All'articolo 13, comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, alle parole: "la sezione regionale di controllo" sono premesse le seguenti: "il collegio istituito presso"».

All'articolo 15, al comma 1, capoverso Art. 12, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché a coloro che in un partito politico assumono il ruolo, comunque denominato, di responsabile o rappresentante nazionale, di componente dell'organo di direzione politica nazionale, di presidente di organi nazionali deliberativi o di garanzia».

All'articolo 16, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, sono estese, nei limiti di spesa di cui al comma 2, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863».

All'articolo 17, al comma 1, le parole: «degli oneri di cui agli articoli 12, comma 4, e 16», *sono sostituite dalle seguenti*: «degli oneri di cui agli articoli 12, commi 4 e 6-*ter*, e 16».

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-*bis (Rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici)*. — 1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Commissione spettano all'Avvocatura dello Stato. Si applica, in quanto compatibile, il testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».

All'articolo 18, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Ai fini del presente decreto, per assicurare la pubblicità e l'accessibilità dei dati, i dati medesimi sono forniti, dai partiti che vi sono obbligati, anche nel formato di cui all'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1213):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA), dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri (ALFANO), dal Ministro per le riforme costituzionali (QUAGLIARIELLO) il 28 dicembre 2013.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3 gennaio 2014 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 11ª e 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 7 gennaio 2014.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 7, 8, 16, 22, 23, 28 e 29 gennaio 2014; il 4 e 6 febbraio 2014.

Esaminato in aula l'8 gennaio 2014, il 5, 6 e 11 febbraio 2014 e approvato il 12 febbraio 2014.

Camera dei deputati (atto n. 2096):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 14 febbraio 2014 con pareri delle commissioni II, V, VI, IX, XI e Questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 18 febbraio 2014.

Esaminato in aula il 19 febbraio 2014 e approvato il 20 febbraio 2014.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 2013.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 25.

14G00024

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2014.

Accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 92 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rassegnato in data 14 febbraio 2014 le dimissioni proprie e dei colleghi Ministri componenti il Consiglio medesimo;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni che il Presidente del Consiglio dei ministri on. dott. Enrico Letta, deputato al Parlamento, ha presentato in nome proprio e dei colleghi Ministri componenti il Consiglio medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2014
Presidenza del Consiglio dei ministri, n. 568

14A01634

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2014.

Accettazione delle dimissioni dei Sottosegretari di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Viste le dimissioni presentate in data 14 febbraio 2014 dal Presidente del Consiglio dei ministri, on. dott. Enrico Letta, e dai colleghi Ministri, accettate in data odierna;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate, per le rispettive cariche, dai Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Sottosegretari di Stato presso i Ministeri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2014
Presidenza del Consiglio dei ministri, n. 569

14A01635

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2014.

Nomina del Presidente del Consiglio dei ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 92 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale sono state accettate le dimissioni che il Presidente del Consiglio dei ministri, on. dott. Enrico Letta, ha presentato in data 14 febbraio 2014 in nome proprio e dei colleghi Ministri componenti il Consiglio medesimo;

Considerato che il dott. Matteo RENZI ha accettato l'incarico conferitogli in data 17 febbraio 2014 di formare il Governo;

Decreta:

Il dott. Matteo RENZI è nominato Presidente del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2014
Presidenza del Consiglio dei ministri, n. 570

14A01636

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2014.

Nomina dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 92 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Sulla Proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Sono nominati Ministri senza portafoglio:

a) l'onorevole avvocato Maria Elena Boschi;

b) l'onorevole dottoressa Maria Anna Madia;

c) la dottoressa Maria Carmela Lanzetta.

Sono nominati Ministri:

degli AFFARI ESTERI: l'onorevole dottoressa Federica Mogherini;

dell'INTERNO: l'onorevole avvocato Angelino Alfano;

della GIUSTIZIA: l'onorevole Andrea Orlando;

della DIFESA: la senatrice dottoressa Roberta Pinotti;

dell'ECONOMIA e delle FINANZE: il professor Pietro Carlo Padoan;

dello SVILUPPO ECONOMICO: la dottoressa Federica Guidi;

delle POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI e FORESTALI: il dottor Maurizio Martina;

dell'AMBIENTE e della TUTELA del TERRITORIO e del MARE: il dottor Gian Luca Galletti;

delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI: l'onorevole dottor Maurizio Lupi;

del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI: il signor Giuliano Poletti;

dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA: la senatrice professoressa Stefania Giannini;

dei BENI e delle ATTIVITÀ CULTURALI e del TURISMO: l'onorevole avvocato Dario Franceschini;

della SALUTE: l'onorevole Beatrice Lorenzin.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2014
Presidenza del Consiglio dei ministri, n. 571

14A01637

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2014.

Nomina a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le funzioni di segretario del Consiglio medesimo, del dottor Graziano DELRIO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Il dott. Graziano DELRIO è nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2014
Presidenza del Consiglio dei ministri, n. 572

14A01638

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 2014.

Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 2014, concernente la nomina dei Ministri senza portafoglio;

Visto l'articolo 9, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Ai sottoelencati Ministri senza portafoglio sono conferiti i seguenti incarichi:

all'onorevole avvocato Maria Elena BOSCHI le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento;

all'onorevole dottoressa Maria Anna MADIA la semplificazione e la pubblica amministrazione;

alla dottoressa Maria Carmela LANZETTA gli affari regionali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 febbraio 2014

Il Presidente: RENZI

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2014
Presidenza del Consiglio dei ministri, n. 573

14A01639

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 febbraio 2014.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che, l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 febbraio 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 34.610 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 28 febbraio 2014 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 182 giorni con scadenza 29 agosto 2014, fino al limite massimo in valore nominale di 8.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 febbraio 2014. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2014.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento

massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 febbraio 2014.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2014

p. Il direttore generale Tesoro: CANNATA

14A01578

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 dicembre 2013.

Riconoscimento della Società IIS Cert s.r.l., in Genova quale organismo notificato, abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del decreto legislativo 191/2010 con riferimento ai sottosistemi di cui all'allegato II del decreto medesimo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994;

Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2011, di recepimento della direttiva 2011/18/UE, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 2013, di recepimento della direttiva 2013/9/UE, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la nota prot. R.I./107 dell'8 aprile 2013 con la quale la direzione generale per il trasporto ferroviario ha istituito un gruppo di lavoro con l'incarico di svolgere le attività di istruttoria e di sorveglianza sugli organismi notificati, per l'interoperabilità ferroviaria ai sensi del decreto legislativo n. 191/2010 di attuazione della direttiva europea 2008/57/CE;

Vista l'istanza della società IIS CERT con sede legale sita in via Lungobisagno Istria, 29r - 16141 Genova, presentata con nota prot. 0082 del 23 agosto 2013, inviata in data 9 ottobre e registrata in ingresso con prot. n. 2210 del 15 ottobre con la quale la medesima società ha chiesto il riconoscimento quale organismo notificato abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 191/2010 con riferimento ai sottosistemi dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale di cui all'allegato II del decreto medesimo, con riferimento ai sottosistemi strutturali:

infrastrutture;

controllo, comando e segnalamento;

materiale rotabile;

Vista la successiva nota prot. n. CER 0124 del 28 ottobre 2013 con cui la società IIS Cert S.r.l. ha integrato la suddetta istanza richiedendo l'estensione del riconoscimento ai sottosistemi funzionali di seguito elencati:

manutenzione;

applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci.

Considerato che, nella predetta istanza, la medesima società IIS Cert S.r.1. ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 191/2010;

Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dalla suddetta società, nonché la conformità della stessa a quanto previsto dall'allegato VIII del citato decreto legislativo;

Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la società IIS Cert S.r.1., con sede legale sita in via Lungobisagno Istria, 29r - 16141 Genova, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 191/2010, quale organismo abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV del citato decreto legislativo, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del medesimo decreto con riferimento ai sottosistemi dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale di cui all'allegato II del decreto medesimo così come modificato dal decreto ministeriale 22 luglio 2011, di seguito specificati:

infrastrutture;

controllo-comando e segnalamento:

contollo-comando e segnalamento di terra;

controllo-comando e segnalamento di bordo;

materiale rotabile;

manutenzione;

applicazioni telematiche per i servizi passeggeri e merci.

Art. 2.

1. Le attività correlate alle procedure di cui all'art. 1 devono essere svolte dall'organismo secondo le modalità stabilite dal citato decreto legislativo.

2. L'organismo è tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonché dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali - ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni - come individuate nella documentazione agli atti con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione delle competenti strutture ministeriali.

Art. 3.

1 . Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per il trasporto ferroviario - vigila sulle attività dell'organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 191/2010, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti utilizzatori dei componenti o gestori di sottosistemi di cui all'art. 1 del presente decreto, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno all'amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.

2. il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per il trasporto ferroviario - dispone, con periodicità almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo IIS Cert S.r.l. al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte.

Art. 4.

1. Il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a sei mesi nel caso di accertate gravi e ripetute irregolarità da parte dell'organismo IIS Cert S.r.l. nelle attività di valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti appaltanti, ovvero qualora, in sede di vigilanza, emerga il venir meno dei requisiti prescritti.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarità o carenze.

3. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui l'organismo IIS Cert S.r.l. non ottemperi, con le modalità ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.

4. I provvedimenti alla sospensione o revoca sono comunicati all'organismo, alla commissione ed agli altri Stati membri.

Art. 5.

1. Il riconoscimento ha validità quinquennale con decorrenza dal giorno successivo della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2013

Il direttore generale: PARENTE

14A01494

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edilizia Modulo - Società cooperativa a resp. limitata», in Chioggia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza dell'11 marzo 2013, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 15 marzo 2013, con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue ha chiesto che la società «Cooperativa Edilizia Modulo - Società cooperativa a resp. limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza, conclusa in data 26 novembre 2012, e del successivo accertamento ispettivo, concluso in data 27 febbraio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 11 ottobre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Edilizia Modulo - Società cooperativa a resp. limitata», con sede in Chioggia (Venezia) (codice fiscale 01492170277), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gabriele Gianbruno, nato Jesolo (Venezia) il 15 dicembre 1961, domiciliato in San Donà di Piave (Venezia), via 13 Martiri n. 88.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A01325

DECRETO 20 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Job e Service società cooperativa», in Monsummano Terme e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 27 marzo 2013, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 12 aprile 2013, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Job e Service Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza, conclusa in data 21 novembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 23 settembre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Job e Service Società cooperativa», con sede in Monsummano Terme (Pistoia) (codice fiscale 01646740470), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pier Luigi Giambene, nato a Pistoia il 22 novembre 1959, domiciliato in Quarrata (Pistoia), viale Montalbano n. 140.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A01326

DECRETO 20 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «New Service società cooperativa», in Monsummano Terme e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 27 marzo 2013, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 12 aprile 2013, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «New Service Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza, conclusa in data 21 novembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 23 settembre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «New Service Società cooperativa», con sede in Monsummano Terme (Pistoia) (codice fiscale 01728650472), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pier Luigi Giambene, nato a Pistoia il 22 novembre 1959, domiciliato in Quarrata (Pistoia), viale Montalbano n. 140.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A01327

DECRETO 20 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Italiana Costruzioni Montaggi società cooperativa in liquidazione», in Livorno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 4 marzo 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 27 marzo 2013, con la quale la Lega Nazionale Cooperative e Mutue ha chiesto che la società «Italiana Costruzioni Montaggi Società Cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza, conclusa in data 25 gennaio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 2 ottobre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Italiana Costruzioni Montaggi Società Cooperativa in liquidazione», con sede in Livorno (codice fiscale 01646820496), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Francesca Guidelli, nata a S. Giovanni Valdarno (AR) il 6 novembre 1974, domiciliata in Montevarchi (AR), Via Amm. Burzagli, n. 40/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A01337

DECRETO 20 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Fiordaliso - Società cooperativa sociale», in Vignale Monferrato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 31 luglio 2013, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 19 agosto 2013, con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue ha chiesto che la società «Il Fiordaliso - Società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza, conclusa in data 20 dicembre 2012, e del successivo accertamento ispettivo, concluso in data 5 luglio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 6 settembre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Fiordaliso - Società cooperativa sociale», con sede in Vignale Monferrato (Alessandria) (codice fiscale 01559280068), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Elena Gallo, nata a Perugia il 15 marzo 1978, domiciliata in Cuneo, corso Giolitti n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A01376

DECRETO 20 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sant'Anna - Società cooperativa sociale in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 20 dicembre 2012, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 21 gennaio 2013, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Sant'Anna - Società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza, conclusa in data 30 dicembre 2011, e del successivo accertamento ispettivo, concluso in data 11 ottobre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 22 maggio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sant'Anna - Società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Milano (codice fiscale 04990790968), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Cinzia Segafredo, nata a Giussano (Monza-Brianza) il 23 dicembre 1976, domiciliata in Milano, piazza della Trivulziana n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A01377

DECRETO 23 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Socorec società cooperativa», in Reggio Emilia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi:

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale, conclusa in data 30 marzo 2012, e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 20 giugno 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Socorec società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 21 dicembre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Socorec società cooperativa», con sede in Reggio Emilia (codice fiscale 02475920357), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Masotti nato a Bologna il 7 febbraio 1962, ivi domiciliato in Via G. P. Martini, n. 28.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 dicembre 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A01322

DECRETO 23 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.A.P.A. San Nicolò - Cooperativa Assistenza Produttori Agricoli - società cooperativa agricola in liquidazione», in Ferrara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del legale rappresentante della società cooperativa «C.A.P.A. San Nicolò - Cooperativa assistenza produttori agricoli - Società cooperativa agricola in liquidazione" in data 13 giugno 2013, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa medesima;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 8 agosto 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale pelle piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.A.P.A. San Nicolò - Cooperativa assistenza produttori agricoli - Società cooperativa agricola in liquidazione», con sede in Ferrara (codice fiscale 00146830385) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Masotti, nato a Bologna il 7 febbraio 1962, ivi domiciliato in via G. P. Martini, n. 28.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 dicembre 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A01323

DECRETO 23 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Remak società cooperativa», in Parma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del legale rappresentante del 28 gennaio 2013, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Remak Società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 19 luglio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, con nota del 17 settembre 2013, ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni ed il nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Remak Società cooperativa», con sede in Parma (codice fiscale 01798260350), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Antonio Domenico Liuzzi, nato a Martina Franca (Taranto) il 30 marzo 1972, domiciliato in Parma c/o lo Studio Nutini, viale Mentana n. 148.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 dicembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A01324

DECRETO 23 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «G.M.F. Service - Società cooperativa», in Rossano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale, conclusa il 22 marzo 2012, e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida, concluso in data 10 maggio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "G.M.F. SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 novembre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli articoli. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa ed al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "G.M.F. SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Rossano (CS) (codice fiscale 02989540782), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Antonio Bove, nato a Cosenza il 13 agosto 1952, ivi domiciliato in Corso d'Italia, n. 72.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 dicembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A01336

DECRETO 23 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Kyklos a r.l. Onlus», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale, conclusa in data 25 luglio 2012, contenente la proposta di scioglimento con nomina del liquidatore per la società «Cooperativa sociale Kyklos a r.l. Onlus»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 15 gennaio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale Kyklos a r.l. Onlus», con sede in Milano (codice fiscale 12889320151), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore l'avv. Lucia Marchetti, nata a Roma il 21 dicembre 1978, domiciliata in Milano presso lo studio avv. Stefania Rossi, via Fontana n. 23.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 dicembre 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A01378

DECRETO 23 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ma.Te.Li.Ve. - Società cooperativa agricola», in Lamezia Terme e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della mancata revisione ministeriale, conclusa in data 19 giugno 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «MA.TE.LI.VE. Società cooperativa agricola»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 gennaio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «MA.TE.LI.VE. Società cooperativa agricola», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) (codice fiscale 02603930799), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Umberto Caputi, nato a Soveria Mannelli (Catanzaro) l'8 novembre 1981, domiciliato in Lamezia Terme (Catanzaro), via Tagliamento n. 13.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 dicembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A01381

DECRETO 29 gennaio 2014.

Revoca del decreto 13 marzo 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Pulimax - Cooperativa a responsabilità limitata», in Parma.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 5/CC/2013 regione Emilia Romagna del 13 marzo 2013 (GU n. 78 del 3 aprile 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Pulimax - cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Parma;

Tenuto conto che con formale istanza il presidente ha reso noto che la cooperativa , seppur tardivamente, ha provveduto al deposito dei bilanci relativi agli esercizi dal 2006 al 2011 presso la competente camera di commercio;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore e la conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 5/CC/2013 regione Emilia Romagna del 13 marzo 2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento e la conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese della società cooperativa «Pulimax - cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Parma, codice fiscale n. 02418150344, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2014

Il dirigente: DI NAPOLI

14A01320

DECRETO 29 gennaio 2014.

Revoca del decreto 13 marzo 2013 nella parte relativa allo scioglimento «Progetto Casa società cooperativa», in Savignano Sul Rubicone.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 5/CC/2013 regione Emilia Romagna del 13 marzo 2013 (GU n. 78 del 3 aprile 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Progetto Casa Società cooperativa», con sede in Savignano Sul Rubicone (FO);

Considerato che il legale rappresentante ha presentato un'istanza tesa alla revoca del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, in quanto - seppur tardivamente - sono stati depositati i bilanci relativi agli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 presso il competente registro delle imprese;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e di provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 5/CC/2013 regione Emilia Romagna del 13 marzo 2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Progetto Casa Società cooperativa», con sede in Savignano Sul Rubicone (FO), codice fiscale n. 03593140407, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2014

Il dirigente: DI NAPOLI

14A01321

DECRETO 30 gennaio 2014.

Revoca del decreto 13 marzo 2013 nella parte relativa allo dello scioglimento della «Pavel - Piccola società cooperativa», in Fiumicino.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli artt. 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 del 13 marzo 2013 (GU n. 79 del 4 aprile 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Pavel - Piccola società cooperativa», con sede in Fiumicino (Roma);

Tenuto conto che il legale rappresentante ha comunicato formalmente che la società ha provveduto, seppur tardivamente, ad inoltrare presso la competente Camera di commercio le pratiche relative al deposito dei bilanci degli esercizi 2007, 2008, 2009 e 2010;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa sopra citata, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 del 13 marzo 2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Pavel - Piccola società cooperativa», con sede in Fiumicino (Roma), codice fiscale n. 06836641008, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2014

Il dirigente: DI NAPOLI

14A01319

DECRETO 31 gennaio 2014.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Edilizia Azzurra 84», in Avellino, posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo conomico» ed il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Visti il verbale di ispezione straordinaria del 10 gennaio 2013 ed il verbale di supplemento di verifica straordinaria del 21 giugno 2013, redatti nei confronti della società cooperativa «Edilizia Azzurra 84» con sede in Avellino, dal quale sono emerse gravi irregolarità gestionali, meglio descritte nel citato verbale cui si rinvia, che hanno dato avvio al procedimento per lo scioglimento per atto d'autorità ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile dell'ente per mancanza di scopo mutualistico;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento (nota prot. 0132572 del 2 agosto 2013) ha effettuato un accesso agli atti in data 25 settembre 2013, acquisendo copia del verbale sopra citato, ma senza formulare osservazioni nel merito;

Riesaminate, nell'interesse della base sociale, le iniziali osservazioni e controdeduzioni del 4 luglio 2013, pervenute al prot. n. 115080 dell'8 luglio 2013, e confrontate con gli accertamenti ispettivi disposti, si sono valutate sanabili le irregolarità riscontrate e, conseguentemente, con nota prot. 0213389 del 30 dicembre 2013 è stato interrotto il procedimento per lo scioglimento per atto d'autorità ed avviato il procedimento di gestione commissariale;

Considerato che la cooperativa a tale nuovo avvio del procedimento non ha formulato alcuna osservazione, né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate nel verbale sopra richiamato;

Ritenuto che la nomina di un commissario governativo, oltre che alla sanatoria delle irregolarità riscontrate, possa contribuire alla individuazione delle necessarie iniziative da intraprendere per la risoluzione delle problematiche di natura gestionale che oggi affliggono la cooperativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Edilizia Azzurra 84» con sede in Avellino, codice fiscale n. 01570020642, costituita in data 15 ottobre 1984 .

Art. 2.

Il dott. Gioiello Francesco, nato a Pozzuoli (Napoli) il 7 agosto 1947, codice fiscale GLLFNC47M07G964U con studio in via Tommaso Pollice, 19 - 80078 Pozzuoli (Napoli), è nominato per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2014

Il dirigente: DI NAPOLI

14A01379

DECRETO 31 gennaio 2014.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Edilizia La Nuova Speranza», in Avellino, posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» ed il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Visti il verbale supplemento di verifica straordinaria del 21 giugno 2013, qui richiamato, redatto nei confronti della società cooperativa «Edilizia La Nuova Speranza» con sede in Avellino, dal quale sono emerse gravi irregolarità gestionali, meglio descritte nel citato verbale cui si rinvia, che hanno dato avvio al procedimento per lo scioglimento per atto d'autorità ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile dell'ente per mancanza di scopo mutualistico;

Considerato che la cooperativa ha formalizzato le proprie controdeduzioni alle verifiche ispettive pervenute l'11 settembre 2014 al prot. n. 0146940, successivamente integrate con nota prot. n. 184879 del 12 novembre 2013;

Riesaminate, nell'interesse della base sociale, tutte le osservazioni e controdeduzioni sopra citate, e confrontate con gli accertamenti ispettivi disposti, si sono valutate sanabili le irregolarità riscontrate e, conseguentemente, con nota prot. 0206449 del 13 dicembre 2013, si è interrotto il procedimento per lo scioglimento per atto d'autorità ed avviato quello di gestione commissariale;

Considerato che la cooperativa ha nuovamente controdedotto con nota pervenuta a mezzo fax il 14 gennaio 2014 prot. n. 5675 del 15 gennaio 2014, manifestando il proprio intento a «elidere le irregolarità» senza far seguire a tale dichiarazione fatti concreti;

Ritenuto che la nomina di un commissario governativo, oltre che alla sanatoria delle irregolarità riscontrate, possa contribuire alla individuazione delle necessarie iniziative da intraprendere per la risoluzione delle problematiche di natura gestionale che oggi affliggono la cooperativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Edilizia La Nuova Speranza» con sede in Avellino, codice fiscale 06449980637, costituita in data 14 ottobre 1991.

Art. 2.

Il dott. Gioiello Francesco nato a Pozzuoli (Napoli) il 7 agosto 1947, codice fiscale GLLFNC47M07G964U con studio in via Tommaso Pollice, 19 - 80078 Pozzuoli (Napoli), è nominato per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2014

Il dirigente: DI NAPOLI

14A01380

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 2013), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 1), recante: «Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Abolizione del finanziamento pubblico e finalità

1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti ai sensi di quanto disposto dall'art. 14.

2. Il presente decreto disciplina le modalità per l'accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità da essa stabiliti.

Capo II
DEMOCRAZIA INTERNA, TRASPARENZA E CONTROLLI

Art. 2.
Partiti

1. I partiti politici sono libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.

2. L'osservanza del metodo democratico, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 49 della Costituzione:

"Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.".

Art. 3.
Statuto

1. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico. *Nello statuto è descritto il simbolo che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico. Il simbolo può anche essere allegato in forma grafica. Il simbolo del partito e la denominazione, anche nella forma abbreviata, devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico esistente.*

2. Lo statuto, *nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea*, indica:

0a) l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato;

a) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché *l'organo o comunque il soggetto investito* della rappresentanza legale;

b) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali;

c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;

d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito;

e) i criteri con i quali *è promossa* la presenza delle minoranze*, ove presenti,* negli organi collegiali non esecutivi;

f) le modalità per promuovere, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione;

g) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito;

h) i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali;

i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;

l) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma;

m) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;

n) l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri;

o) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio;

o-*bis*) *le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali.*

3. Lo statuto può prevedere *disposizioni per la* composizione extragiudiziale delle controversie insorgenti nell'applicazione delle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto medesimo, nonché procedure conciliative e arbitrali.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto e dallo statuto, si applicano ai partiti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 51 della Costituzione:

"Art. 51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.".

Art. 4.

Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto

1. *Ai fini di cui al comma 1 dell'art. 3, il legale rappresentante del partito politico è tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto* alla Commissione di cui all'art. 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione, verificata *la presenza nello statuto degli elementi indicati* all'art. 3, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi del presente decreto.

3. *Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle disposizioni di cui all'art. 3, la Commissione, anche previa audizione di un rappresentante designato dal partito, invita il partito, tramite il legale rappresentante, ad apportare le modifiche necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un termine non prorogabile che non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni.*

3-bis. *Qualora le modifiche apportate ai sensi del comma 3 non siano ritenute conformi alle disposizioni di cui all'art. 3 o il termine di cui al citato comma 3 non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento motivato, l'iscrizione al registro di cui al comma 2. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione di copia integrale del provvedimento stesso.*

4. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo.

5. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.

6. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, *nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto,* sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla medesima data.

7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli *articoli 11, 12 e 16* del presente decreto. *Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire del beneficio di cui all'art. 16, nonché dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purché in tale ultimo caso siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 10.*

8. Il registro di cui al comma 2 è consultabile in un'apposita sezione del *sito internet ufficiale del Parlamento italiano*. Nel registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera *a)* e alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 10.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali):

"Art. 9. Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici

1. — 2. (*Omissis*).

3. È istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. La Commissione è composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo atto è individuato tra i componenti il Presidente della Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti della Commissione

non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata ai sensi della presente legge. Per la durata dell'incarico i componenti della Commissione non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il mandato dei componenti della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.".

Art. 5.

Norme per la trasparenza e la semplificazione

1. I partiti politici assicurano la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, *compresi i rendiconti*, anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i princìpi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità.

2. *Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti internet dei partiti politici sono pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformità di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto, nonché, dopo il controllo di regolarità e conformità di cui all'art. 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Delle medesime pubblicazioni è resa comunicazione ai Presidenti delle Camere e data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel medesimo sito internet sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento. Ai fini di tale pubblicazione, i membri del Parlamento e i titolari di cariche di Governo comunicano la propria situazione patrimoniale e di reddito nelle forme e nei termini di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441.*

2-bis. *I soggetti obbligati alle dichiarazioni patrimoniale e di reddito, ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441, e successive modificazioni, devono corredare le stesse dichiarazioni con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalità per ogni importo superiore alla somma di 5.000 euro l'anno. Di tali dichiarazioni è data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano quando sono pubblicate nel sito internet del rispettivo ente.*

3. Ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'art. 4, che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma, i rappresentanti legali dei partiti beneficiari delle erogazioni sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 5.000, e la relativa documentazione contabile. L'obbligo di cui al periodo precedente deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del finanziamento o del contributo. In caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma dell'art. 4 della citata legge n. 659 del 1981. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi sono pubblicati in maniera facilmente accessibile *nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano*. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato, come allegato al rendiconto di esercizio, nel sito internet del partito politico. *Gli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quinto e al sesto periodo del presente comma concernono soltanto i dati dei soggetti i quali abbiano prestato il proprio consenso, ai sensi degli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità per garantire la tracciabilità delle operazioni e l'identificazione dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.

4. Alle fondazioni e alle associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, nonché alle fondazioni e alle associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali, in misura superiore al 10 per cento dei propri proventi di esercizio dell'anno precedente, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, relative alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'art. 9 della citata legge 6 luglio 2012, n. 96:

"Art. 9. Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici

1. — 2. — 3 (*Omissis*).

4. La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, e dei relativi allegati, nonché di ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge. A tal fine, entro il 15 giugno di ogni anno, i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati previsti dall'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, concernenti ciascun esercizio compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi. Unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente comma, sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto agli obblighi di cui al presente comma.".

— Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2013, n. 80.

— La legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1982, n. 194.

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), e successive modificazioni:

"Art. 4. I divieti previsti dall'art. 7 della L. 2 maggio 1974, n. 195 , sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici.

Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195, l'importo del contributo statale di cui all'art. 3 della stessa legge è decurtato in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi euro cinquemila sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce.

L'obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'art. 28 del codice penale.

L'art. 8, L. 2 maggio 1974, n. 195, è abrogato.".

— Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

"Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)

(*Omissis*).

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.".

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 23 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

"Art. 23. (Consenso)

(*Omissis*).

4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.".

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".

Art. 6.

Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici

1. *A decorrere dall'esercizio 2014,* al bilancio dei partiti e movimenti politici sono allegati i bilanci delle loro sedi regionali *o di quelle corrispondenti a più regioni*, nonché quelli delle fondazioni e associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni dei medesimi partiti o movimenti politici.

Art. 7.

Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, ai partiti politici iscritti *nel* registro di cui all'art. 4 del presente decreto si applicano le disposizioni in materia di revisione contabile di cui all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2. *A decorrere dall'esercizio 2014*, le articolazioni regionali dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'art. 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi pari o superiori a 150.000 euro, sono tenute ad avvalersi alternativamente di una società di revisione o di un *revisore legale iscritto nell'apposito registro*. In tali casi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2 dell'art. 9 della citata legge 6 luglio 2012, n. 96:

"Art. 9. Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, si avvalgono di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'art. 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione contabile e finanziaria può essere affidato alla medesima società di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul ren-

diconto di esercizio dei partiti e dei movimenti politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla altresì che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.

2. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto all'obbligo di avvalersi della società di revisione di cui al comma 1".

— Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 9 della citata legge 6 luglio 2012, n. 96 vedasi nelle Note al comma 1.

Art. 8.

Controllo dei rendiconti dei partiti

1. I controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto di cui all'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, e dei relativi allegati, nonché sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al presente decreto, sono effettuati dalla Commissione. Nell'ambito del controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze, con le modalità e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 7 del presente decreto o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione dispone, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico *dal* registro di cui all'art. 4.

3. Ai partiti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'art. 8, commi da 5 a 10-*bis*, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto nel termine ivi indicato, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'art. 12.

4. Ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'art. 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o più voci del rendiconto di un partito non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'art. 12.

5. Ai partiti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'art. 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi delle somme spettanti ai sensi dell'art. 12. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.

7. Qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 2 a 5 siano state commesse da partiti politici che abbiano già percepito tutte le somme ad essi spettanti ai sensi dell'art. 12 e che non abbiano diritto a percepirne di nuove, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito ai sensi dell'art. 12 nell'ultimo anno.

8. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente previsto dall'art. 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'art. 14 del presente decreto, e salvo quanto previsto dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.

9. I partiti che abbiano fruito della contribuzione volontaria agevolata di cui all'art. 11 e della contribuzione volontaria ai sensi dell'art. 12 sono soggetti, fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni.

10. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 7 sono notificate al partito politico interessato e sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, che riduce, nella misura disposta dalla Commissione, le somme di cui all'art. 12 spettanti per il periodo d'imposta corrispondente all'esercizio rendicontato cui si riferisce la violazione.

11. Nei casi di cui al comma 2, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2014.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 (Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici):

"Art. 8. Rendiconto dei partiti e movimenti politici.

1.

2. Il rendiconto di esercizio, redatto secondo il modello di cui all'allegato A, deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato B.

3. Il rendiconto deve essere, altresì, corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato C.

4. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, nonché, relativamente alle società editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

6. Il rappresentante legale o il tesoriere deve altresì conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.

7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti politici di cui al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.

8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.

9. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli organi statutariamente competenti.

10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

10-*bis*. Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l'identità dell'erogante.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997. Il primo rendiconto redatto a norma del presente articolo deve essere presentato in riferimento all'esercizio 1997. Il legale rappresentante o il tesoriere di cui al comma 1 è tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

12. Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione, della nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati.

13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati, a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale*.

14.

15.

16.

17. ".

— Si riporta il testo vigente dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 9 della citata legge 6 luglio 2012, n. 96:

"4. La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, e dei relativi allegati, nonché di ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge. A tal fine, entro il 15 giugno di ogni anno, i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati previsti dall'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, concernenti ciascun esercizio compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi. Unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente comma, sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto agli obblighi di cui al presente comma.

5. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione effettua il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. A tal fine, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a sanare, entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge, di cui al primo periodo del comma 4. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive Assemblee.

6. Entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno, la Commissione trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati gli elenchi dei partiti e movimenti politici che risultino, rispettivamente, ottemperanti e inottemperanti agli obblighi di cui al comma 4, con riferimento all'esercizio dell'anno precedente.

7. I casi di inottemperanza di cui al comma 6, nonché l'inottemperanza all'obbligo di pubblicazione nei siti internet del rendiconto e dei relativi allegati, previsto dal comma 20, sono contestati dalla Commissione ai partiti e movimenti politici interessati nel termine di cui al comma 6.".

— Per il riferimento al testo dei commi da 5 a 10-*bis* dell'art. 8 della citata legge 2 gennaio 1997, n. 2, vedasi nelle Note al comma 1.

— Si riporta il testo vigente dell'Allegato A della legge 2 gennaio 1997, n. 2:

"Allegato A

MODELLO PER LA REDAZIONE DEI RENDICONTI DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

Stato patrimoniale

Attività.

Immobilizzazioni immateriali nette:

costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione;

costi di impianto e di ampliamento.

Immobilizzazioni materiali nette:

terreni e fabbricati;

impianti e attrezzature tecniche;

macchine per ufficio;

mobili e arredi;

automezzi;

altri beni.

Immobilizzazioni finanziarie (al netto dei relativi fondi rischi e svalutazione, e con separata indicazione, per i crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

partecipazioni in imprese;

crediti finanziari;

altri titoli.

Rimanenze (di pubblicazioni, gadget, eccetera).

Crediti (al netto dei relativi fondi rischi e con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

crediti per servizi resi a beni ceduti;

crediti verso locatari;

crediti per contributi elettorali;

crediti per contributi 4 per mille;

crediti verso imprese partecipate;

crediti diversi.

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni:
partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi);
altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, eccetera).
Disponibilità liquida:
depositi bancari e postali;
denaro e valori in cassa.
Ratei attivi e risconti attivi.

Passività.

Patrimonio netto:
avanzo patrimoniale;
disavanzo patrimoniale;
avanzo dell'esercizio;
disavanzo dell'esercizio.
Fondi per rischi e oneri:
fondi previdenza integrativa e simili;
altri fondi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):
debiti verso banche;
debiti verso altri finanziatori;
debiti verso fornitori;
debiti rappresentati da titoli di credito;
debiti verso imprese partecipate;
debiti tributari;
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
altri debiti.

Ratei passivi e risconti passivi.

Conti d'ordine:
beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi;
contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorità pubblica;
fideiussione a/da terzi;
avalli a/da terzi;
fideiussioni a/da imprese partecipate;
avalli a/da imprese partecipate;
garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi.

Conto economico.

A) Proventi gestione caratteristica.

1) Quote associative annuali.
2) Contributi dello Stato:
a) per rimborso spese elettorali;
b) contributo annuale derivante dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF.
3) Contributi provenienti dall'estero:
a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali;
b) da altri soggetti esteri.
4) Altre contribuzioni:
a) contribuzioni da persone fisiche;
b) contribuzioni da persone giuridiche;
b-*bis*) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici (28).
5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività.

Totale proventi gestione caratteristica.

B) Oneri della gestione caratteristica.
1) Per acquisti di beni (incluse rimanenze).
2) Per servizi.
3) Per godimento di beni di terzi.
4) Per il personale:
a) stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi.
5) Ammortamenti e svalutazioni.
6) Accantonamenti per rischi.
7) Altri accantonamenti.
8) Oneri diversi di gestione.
9) Contributi ad associazioni.

Totale oneri gestione caratteristica.

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B).
C) Proventi e oneri finanziari.
1) Proventi da partecipazioni.
2) Altri proventi finanziari.
3) Interessi e altri oneri finanziari.

Totale proventi e oneri finanziari.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie.
1) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie;
c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.
2) Svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie;
c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie.

E) Proventi e oneri straordinari.
1) Proventi:
plusvalenza da alienazioni;
varie.
2) Oneri:
minusvalenze da alienazioni;
varie.

Totale delle partite straordinarie.

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E)".

— Si riporta il testo vigente degli Allegati B e C della legge 2 gennaio 1997, n. 2:

"Allegato B

CONTENUTO DELLA RELAZIONE

Devono essere indicati:

1) le attività culturali, di informazione e comunicazione;

2) le spese sostenute per le campagne elettorali come indicate nell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché l'eventuale ripartizione tra i livelli politico-organizzativi del partito o del movimento dei contributi per le spese elettorali ricevuti;

3) l'eventuale ripartizione delle risorse derivanti dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF tra i livelli politico-organizzativi del partito o movimento;

4) i rapporti con imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione del numero e del valore nominale delle azioni e delle quote possedute, nonché della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni e comunque dei redditi derivanti da attività economiche e finanziarie;

5) l'indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo superiore all'importo di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, erogate al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai Gruppi parlamentari e disciplinate dal medesimo art. 4;

6) i fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell'esercizio;

7) l'evoluzione prevedibile della gestione.

Allegato C

CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA

Devono essere indicati:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del rendiconto, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; i precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; la specificazione delle immobilizzazioni possedute fiduciariamente da terzi;

3) la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi editoriali, di informazione e comunicazione», nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese partecipate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo del lo stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della associazione, specificando quelli relativi a imprese partecipate;

10) la composizione delle voci «proventi straordinari» e «oneri straordinari» del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

11) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria.".

Le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O., recano le seguenti rispettive rubriche:

"Capo I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sezione I Principi generali

Sezione II Applicazione" .

— Si riporta il testo vigente dell'art. 9 della citata legge 6 luglio 2012, n. 96:

"Articolo 9 Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, si avvalgono di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'art. 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione contabile e finanziaria può essere affidato alla medesima società di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti e dei movimenti politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla altresì che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.

2. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto all'obbligo di avvalersi della società di revisione di cui al comma 1.

3. È istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. La Commissione è composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Con il medesimo atto è individuato tra i componenti il Presidente della Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata ai sensi della presente legge. Per la durata dell'incarico i componenti della Commissione non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il mandato dei componenti della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, e dei relativi allegati, nonché di ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge. A tal fine, entro il 15 giugno di ogni anno, i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati previsti dall'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, concernenti ciascun esercizio compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi. Unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente comma, sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto agli obblighi di cui al presente comma.

5. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione effettua il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. A tal fine, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a sanare, entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge, di cui al primo periodo del comma 4. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive Assemblee.

6. Entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno, la Commissione trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati gli elenchi dei partiti e movimenti politici che risultino, rispettivamente, ottemperanti e inottemperanti agli obblighi di cui al comma 4, con riferimento all'esercizio dell'anno precedente.

7. I casi di inottemperanza di cui al comma 6, nonché l'inottemperanza all'obbligo di pubblicazione nei siti internet del rendiconto e dei relativi allegati, previsto dal comma 20, sono contestati dalla Commissione ai partiti e movimenti politici interessati nel termine di cui al comma 6.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 di investire la propria liquidità derivante dalla disponibilità di risorse pubbliche in strumenti finanziari diversi dai titoli emessi da Stati membri dell'Unione europea.

23. All'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 14 sono abrogati;

b) al comma 2, dopo le parole: «il rendiconto» sono inserite le seguenti: «di esercizio, redatto secondo il modello di cui all'allegato A,»;

c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-*bis*. Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l'identità dell'erogante».

24. Il comma 2 dell'art. 6-*bis* della legge 3 giugno 1999, n. 157, è abrogato. Le risorse del fondo di garanzia previsto dal predetto articolo, nell'importo disponibile in esito al completamento delle procedure già esperite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

25. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 21 si applicano ai rendiconti dei partiti e dei movimenti politici successivi all'esercizio finanziario 2012. In via transitoria, il giudizio di regolarità e conformità alla legge dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 è effettuato dalla Commissione ai sensi dell'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, la Commissione invita direttamente i partiti e i movimenti politici a sanare eventuali inottemperanze ad obblighi di legge o irregolarità contabili.

26. In via transitoria, i rapporti integrativi relativi ai rendiconti di esercizio anteriori al 2011 sono elaborati, fino al 31 ottobre 2012, dal Collegio dei revisori dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, di cui all'art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2.

27. L'art. 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, nonché l'art. 8, commi 11, 12 e 13, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, si applicano esclusivamente con riferimento ai rendiconti relativi agli esercizi anteriori al 2013.

28. All'art. 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società».

29. I rimborsi e i contributi di cui alla presente legge sono strettamente finalizzati all'attività politica, elettorale e ordinaria, dei partiti e dei movimenti politici. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di prendere in locazione o acquistare, a titolo oneroso, immobili di persone fisiche che siano state elette nel Parlamento europeo, nazionale o nei consigli regionali nei medesimi partiti o movimenti politici. Il medesimo divieto si intende anche riferito agli immobili posseduti da società possedute o partecipate dagli stessi soggetti di cui al periodo precedente.".

— Si riporta il testo degli articoli 16 e 26 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689:

"Art. 16. (Pagamento in misura ridotta)

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione."

"Art. 26 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)

L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.".

— Si riporta il testo vigente dell' art. 8 della citata legge 2 gennaio 1997, n. 2:

"Art. 8. Rendiconto dei partiti e movimenti politici.

1.

2. Il rendiconto di esercizio, redatto secondo il modello di cui all'allegato A, deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato B.

3. Il rendiconto deve essere, altresì, corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato C.

4. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, nonché, relativamente alle società editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

6. Il rappresentante legale o il tesoriere deve altresì conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.

7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti politici di cui al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.

8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.

9. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli organi statutariamente competenti.

10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

10-*bis*. Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l'identità dell'erogante.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997. Il primo rendiconto redatto a norma del presente articolo deve essere presentato in riferimento all'esercizio 1997. Il legale rappresentante o il tesoriere di cui al comma 1 è tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

12. Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione, della nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati.

13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati, a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale*.

14.

15.

16.

17.".

Art. 9.

Parità di accesso alle cariche elettive

1. I partiti politici promuovono la parità nell'accesso alle cariche elettive in attuazione dell'art. 51 della Costituzione.

2. Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, le risorse spettanti al partito politico ai sensi dell'art. 12 sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei candidati del sesso meno rappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento.

3. Ai partiti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 10 per cento delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'art. 12 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a *un quinto* delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'art. 12.

4. A decorrere dall'anno 2014, è istituito un fondo in cui confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3.

5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono annualmente suddivise tra i partiti *iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'art. 4* per i quali la percentuale di eletti del sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al 40 per cento e sono ripartite in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito nell'elezione di riferimento. Per i fini di cui al presente comma, si considerano gli eletti dopo l'esercizio delle opzioni, ove previste dalla normativa elettorale vigente.

Riferimenti normativi:

— Per il riferimento al testo dell'art. 51 della Costituzione, vedasi nelle Note all'art. 3.

Capo III
DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DELLA CONTRIBUZIONE INDIRETTA

Art. 10.

Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonché limiti alla contribuzione volontaria

1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti nel registro di cui all'art. 4, *ad esclusione dei partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento*, possono essere ammessi, a richiesta:

a) al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'art. 11, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo, anche ove integrato con il nome di un candidato, alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

b) alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'art. 12, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

2. Possono altresì essere ammessi, a richiesta, ai benefici di cui gli articoli 11 e 12 del presente decreto anche i partiti politici iscritti nel registro di cui all'art. 4:

a) cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto;

b) che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati o di candidati comuni in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, riportando almeno un candidato eletto, sempre che si tratti di partiti politici che risultino iscritti nel registro di cui all'art. 4 prima della data di deposito del contrassegno.

3. *I partiti politici presentano apposita richiesta alla Commissione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale richiedono l'accesso ai benefici. La Commissione esamina la richiesta e la respinge o la accoglie, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto scritto motivato. Qualora i partiti politici risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 o si trovino in una delle situazioni di cui al comma 2 e ottemperino alle disposizioni previste dal presente decreto, la Commissione provvede*

alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'art. 4 e, non oltre i dieci giorni successivi, trasmette l'elenco dei partiti politici iscritti nel registro all'Agenzia delle entrate per gli adempimenti di cui all'art. 12, comma 2, del presente decreto. In via transitoria, per l'anno 2014 il termine di cui al primo periodo è fissato al decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la Commissione provvede all'iscrizione dei partiti in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'art. 4 non oltre i dieci giorni successivi, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 o della sussistenza delle situazioni di cui al comma 2.

4. La richiesta deve essere corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti ed è presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito.

5. Alle dichiarazioni previste dal comma 4 si applicano le disposizioni dell'art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. La Commissione disciplina e rende note le modalità per la presentazione della richiesta di cui al comma 3 e per la trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti.

7. *Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, anche per interposta persona o per il tramite di società controllate, fatta eccezione per i lasciti mortis causa, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a 100.000 euro annui.*

7-bis. *Le erogazioni liberali di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle somme sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.*

8. I soggetti diversi dalle persone fisiche non possono effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, in favore dei partiti politici per un valore complessivamente superiore in ciascun anno a *euro 100.000*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al presente comma ai gruppi di società e alle società controllate e collegate di cui all'art. 2359 del codice civile. Il divieto di cui al presente comma non si applica in ogni caso in relazione ai trasferimenti di denaro o di natura patrimoniale effettuati tra *partiti o movimenti politici*.

9. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai pagamenti effettuati in adempimento di obbligazioni connesse a fideiussioni e ad altre tipologie di garanzie reali o personali concesse in favore dei partiti politici. In luogo di quanto disposto dal comma 12, i soggetti che in una annualità abbiano erogato, in adempimento di obbligazioni contrattuali connesse alle predette garanzie, importi eccedenti i limiti di cui ai commi 7 e 8 non possono corrispondere, negli esercizi successivi a quello della predetta erogazione, alcun contributo in denaro, beni o servizi in favore del medesimo partito politico fino a concorrenza di quanto versato in eccedenza, né concedere, nel medesimo periodo e a favore del medesimo partito, alcuna ulteriore garanzia reale o personale. Nei casi di cui al periodo precedente, le risorse eventualmente spettanti ai sensi dell'art. 12 al partito che abbia beneficiato di pagamenti eccedenti per ciascuna annualità i limiti di cui ai commi 7 e 8 sono ridotte sino a concorrenza dell'importo eccedente i limiti medesimi.

10. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano con riferimento alle erogazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I predetti divieti non si applicano in ogni caso in relazione alle fideiussioni o ad altre tipologie di garanzia reale o personale concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, in favore di partiti politici sino alla scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. (*Soppresso*).

12. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, a chiunque corrisponda o riceva erogazioni o contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo la Commissione applica la sanzione amministrativa pari al doppio delle erogazioni corrisposte o ricevute in eccedenza rispetto al valore del limite di cui ai medesimi commi. Il partito che non ottemperi al pagamento della predetta sanzione non può accedere ai benefici di cui all'art. 12 del presente decreto per un periodo di tre anni dalla data di irrogazione della sanzione.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Regolamento recante norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte, effettuati a fronte dei versamenti successivi, e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo):

"Art. 76 (L). Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.".

— Si riporta il testo vigente dell'art. 23, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni):

"Art. 23. (Pagamento con mezzi diversi dal contante)

1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso.

2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.".

— Per il riferimento al testo del comma 3 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedasi nelle Note all'art. 5, comma 3.

— Si riporta il testo dell'art. 2359 del Codice civile:

"Art. 2359. Società controllate e società collegate.

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati."

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici):

"Art. 7. Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari. Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge. ".

Art. 11.

Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici

1. *A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'art. 4 del presente decreto sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro ai sensi dell'art. 4 e dell'ammissione ai benefici ai sensi dell'art. 10, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici.*

2. *Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui.*

3. (*Soppresso*).

4. (*Soppresso*).

4-bis. *A partire dall'anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1*-bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*

5. (*Soppresso*).

6. A decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, un importo pari al 26 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui al comma 1 del presente articolo per importi compresi *tra 30 euro e 30.000* euro annui, limitatamente alle società e agli enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del medesimo testo unico, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, *nonché dalle società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione*.

7. Le detrazioni di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle erogazioni liberali di cui ai commi 1 e 6 sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

8. (*Soppresso*).

9. Alle minori entrate derivanti, dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, valutate in 27,4 milioni di euro per l'anno 2015 e in 15,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'art. 14, commi 1, lettera *b)*, e 2, del presente decreto.

10. Ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in pro-

cinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 11, comma 3, lettera *l)*, della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio, dell'importo delle risorse disponibili iscritte nel fondo di cui all'art. 12, comma 4, del presente decreto, mediante corrispondente rideterminazione della quota del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore dei partiti politici ai sensi del medesimo comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.

11. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 10 risulti un onere inferiore a quello indicato al comma 9, le risorse di cui all'art. 12, comma 4, sono integrate di un importo corrispondente alla differenza tra l'onere indicato al comma 9 e quello effettivamente sostenuto per le finalità di cui al presente articolo, come accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 15, comma 1-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

— Si riporta il testo delle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 73 del citato decreto n. 917 del 1986:

"1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato ;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; ".

— Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni):

"Art. 23. Pagamento con mezzi diversi dal contante

1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso.

2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.".

— Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".

— Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):

"12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.".

— Si riporta il testo della lettera *l)* del comma 3 dell'art. 11 della citata legge n. 196 del 2009:

"l) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 17, comma 13;".

Art. 11 - *bis*

Modifica dall'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, in materia di applicazione dell'IMU

1. All'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la lettera i) *è sostituita dalla seguente:*

*«*i) *gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera* c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera* a)*, della legge 20 maggio 1985, n. 222.».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo della lettera *i)* del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

"1. Sono esenti dall'imposta:

a)-h) (*Omissis*);

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera *a)*, della legge 20 maggio 1985, n. 222.".

Art. 12.

Destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'art. 4.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 10, comma 3, del presente decreto. Il contribuente può indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille.

*2-*bis*. Le risorse corrispondenti alle opzioni espresse ai sensi dei commi precedenti dai contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi entro il 30 giugno di ciascun anno o comunque nel diverso termine annualmente stabilito per la presentazione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 13, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto, sono corrisposte ai partiti a titolo di acconto entro il successivo 31 agosto, comunque entro un limite complessivo pari al 40 per cento della somma autorizzata per ciascun anno ai sensi del comma 4. Entro il successivo 31 dicembre sono corrisposte ai partiti le risorse destinate dai contribuenti sulla base del complesso delle dichiarazioni presentate entro gli ordinari termini di legge, al netto di quanto versato ai medesimi a titolo di acconto. Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti non si tiene comunque conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'art. 2, commi 7, 8 e 8-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La somma complessivamente corrisposta ai partiti aventi diritto non può in ogni caso superare il tetto di spesa stabilito per ciascun anno ai sensi del comma 4.*

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti ai soggetti aventi diritto sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le modalità di semplificazione degli adempimenti e di tutela della riservatezza e di espressione delle scelte preferenziali dei contribuenti.

*3-*bis*. In via transitoria, per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dall'avvenuta ricezione dell'elenco dei soggetti aventi diritto, sono definite:*

a) l'apposita scheda per la destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative modalità di trasmissione telematica;

b) le modalità che garantiscono la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, secondo quanto disposto in materia di destinazione dell'otto e del cinque per mille.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 7,75 milioni di euro per l'anno 2014, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'art. 11, commi 10 e 11.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'art. 14, commi 1, lettera *b)*, e 2, del presente decreto.

6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono nuovamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato.

*6-*bis*. Per le spese relative alle comunicazioni individuali e al pubblico relative alle destinazioni di cui al comma 1, il partito politico usufruisce della tariffa postale di cui all'art. 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nel mese di aprile di ciascun anno.*

*6-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-*bis*, determinati nel limite massimo di 9 milioni di euro nel 2014, 7,5 milioni di euro nel 2015 e 6 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'art. 14, commi 1, lettera *b)*, e 2, del presente decreto.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241):

"Art. 13. Modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

1. I possessori dei redditi indicati al comma 1, dell'art. 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF:

a) entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;

b) entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF- dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.".

— Si riporta il testo dei commi 7, 8 e 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):

"7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.

8. Salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui

all'art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

8-*bis*. Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.".

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica):

"Art. 17. Agevolazioni postali.

1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure a tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.".

— Si riporta il testo dell'art. 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo):

"Art. 119. Rito abbreviato comune a determinate materie

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:

a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;

b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;

c) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali;

c-*bis*) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;

d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri;

e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano la loro formazione e il loro funzionamento;

f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale;

g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive;

h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell' art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali;

i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza, ai sensi dell' art. 22, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

l) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;

m) i provvedimenti della commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia;

m-*bis*) le controversie aventi per oggetto i provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera *h)* del comma 2 dell'art. 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego;

m-*ter*) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall'art. 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

m-*quater*) le azioni individuali e collettive avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste dall'art. 36 e seguenti del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo;

m-*quinquies*) gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'art. 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.

3. Salva l'applicazione dell'art. 60, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.

4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in quanto non derogate dal presente articolo.

5. Quando almeno una delle parti, nell'udienza discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione della parte è attestata nel verbale d'udienza.

6. La parte può chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell'esecutività del dispositivo, proponendo appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di sospensione dell'esecutività del dispositivo non preclude la possibilità di chiedere la sospensione dell'esecutività della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.".

Art. 13.

Raccolte telefoniche di fondi

1. La raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso SMS o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia, è disciplinata da un apposito codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale raccolta di fondi costituisce erogazione liberale e gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti alle campagne di cui al primo periodo sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13 - *bis*

Giurisdizione su controversie

1. La tutela in giudizio nelle controversie concernenti l'applicazione delle disposizioni del presente decreto è rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 8, comma 8.

2. Si applica il rito abbreviato di cui all'art. 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni.

Art. 14.

Norme transitorie e abrogazioni

1. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario in corso e nei tre esercizi successivi, nelle seguenti misure:

a) nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento è riconosciuto integralmente;

b) nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento dell'importo spettante.

2. Il finanziamento cessa a partire dal quarto esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei periodi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, ai soli fini e nei limiti di cui al medesimo comma, continua ad applicarsi la normativa indicata al comma 4.

4. Sono abrogati:

a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659;

b) l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;

c) gli articoli 9 e 9-*bis*, nonché l'art. 12, comma 3, limitatamente alle parole: « dagli aventi diritto », l'art. 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole: « che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali », e 16, limitatamente al secondo periodo, e l'art. 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

d) l'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

e) l'art. 1, commi 1, 1-*bis*, 2, 3, 5, 5-*bis*, 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9 e 10, e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

5. A decorrere dal 1o gennaio 2014 sono abrogati l'art. 15, comma 1-*bis*, e l'art. 78, comma 1, limitatamente alle parole: « per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'art. 15, comma 1-*bis*, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell'onere », del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Riferimenti normativi:

— La legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 2012, n. 158.

— La legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 giugno 1999, n. 129.

— Il testo degli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla Legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici),abrogati dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 novembre 1981, n. 323.

— Il testo degli articoli 9, 9-*bis*, 12, comma 3, 15, commi 13, 14 e 16, e 16 della citata legge 10 dicembre 1993, n. 515, abrogati o modificati dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1993, n. 292, S.O.

— Il testo dell'art. 6 della citata legge 23 febbraio 1995, n. 43, abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 1995, n. 46.

— Il testo dell'art. 1, commi 2, 1-*bis*, 2, 3, 5, 5-*bis*, 6, 7, 8, 9 e 10 e degli articoli 2 e 3 della citata legge 3 giugno 1999, n. 157, abrogati o modificati dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 giugno 1999, n. 129.

— Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21 e 10 della citata legge 6 luglio 2012, n. 96, abrogati o modificati dal presente decreto, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 2012, n. 158.

— Per il riferimento al testo dell'art. 15, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vedasi nelle Note all'art. 11.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 78, comma 1, del citato decreto n. 917 del 1986:

"Art. 78. Detrazione d'imposta per oneri

1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'art. 15, comma 1, lettera i-ter). ".

Art. 14 - *bis*

Modificazione di norme in materia di controllo delle spese elettorali

1. All'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti: " alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere".

2. All'art. 13, comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, alle parole:"la sezione regionale di controllo" sono premesse le seguenti: "il collegio istituito presso".

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 1 dell' art. 12 della citata legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dalla presente legge:

"Art. 12. Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati.

1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare *alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere* il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.".

— Si riporta il testo del comma 7 dell' art. 13 della citata legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dalla presente legge:

"Art. 13. Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali.

(*Omissis*).

7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, *il collegio istituito presso* la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'art. 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni.".

Art. 15.

Modifica dell'art. 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernente la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe.

1. L'art. 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 — *(Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe)*. — 1. Le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere, o funzioni analoghe, dei partiti o dei movimenti politici che hanno ottenuto almeno un rappresentante eletto al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati *nonché a coloro che in un partito politico assumono il ruolo, comunque denominato, di responsabile o rappresentante nazionale, di componente dell'organo di direzione politica nazionale, di presidente di organi nazionali deliberativi o di garanzia.*

2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non ricoprano una delle cariche di cui all'art. 1 della citata legge n. 441 del 1982, le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2 della medesima legge n. 441 del 1982 sono depositate presso l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica per tutta la durata della legislatura in cui il partito o il movimento politico ha ottenuto eletti».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell' art. 12 della citata legge 6 luglio 2012, n. 96:

"Art. 12 Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe.

1. Le disposizioni in materia di pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici, o funzioni analoghe, che non siano titolari di cariche elettive.".

— La legge 5 luglio 1982, n. 441 recante "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 1982, n. 194.

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della citata legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti):

"Art. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

2) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri, ai Vice Ministri, ai Sottosegretari di Stato;

3) ai consiglieri regionali e ai componenti della giunta regionale;

4) ai consiglieri provinciali e ai componenti della giunta provinciale;

5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti);

5-*bis*) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

2. Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell' art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 , relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

I senatori di diritto, ai sensi dell'art. 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'art. 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.".

Art. 16.

Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e relativi obblighi contributivi nonché in materia di contratti di solidarietà.

1. *A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici iscritti nel registro nazionale di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, sono estese, nei limiti di spesa di cui al comma 2, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.*

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'art. 14, commi 1, lettera *b)*, e 2.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 2.

Riferimenti normativi:

— Per il riferimento alla legge 3 giugno 1999, n. 157, vedasi nelle Note all'art. 14.

— Il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1984, n. 299.

Art. 17.

Destinazione delle economie di spesa al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

1. La quota parte delle risorse che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dai commi 1, lettera *b)*, e 2 dell'art. 14, non utilizzata per la copertura *degli oneri di cui agli articoli 12, commi 4 e 6-*ter*, e 16* del presente decreto, è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'art. 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il comma 1 dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico):

"1. È istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dal presente testo unico, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.".

Art. 17 - *bis*

Rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Commissione spettano all'Avvocatura dello Stato. Si applica, in quanto compatibile, il testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Riferimenti normativi:

— Il testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 dicembre 1933, n. 286.

Art. 18.

Disposizioni finali

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall'art. 10, comma 1, lettera *a)*, nonché i partiti e movimenti politici di cui al comma 2 del medesimo art. 10.

1-bis. *Ai fini del presente decreto, per assicurare la pubblicità e l'accessibilità dei dati, i dati medesimi sono forniti, dai partiti che vi sono obbligati, anche nel formato di cui all'art. 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale):

"3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:

a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera *a)*, sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni caso, l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni fornite dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo dell'informazione del settore.".

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

14A01531

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 13 febbraio 2014, n. **5067**.

Avviso pubblico per la selezione di progetti strategici da realizzare nei territori dei comuni della regione Campania ricadenti nelle aree colpite da crisi industriale individuate dalla terza riprogrammazione del Piano Azione Coesione tramite ricorso al regime di aiuto dei Contratti di sviluppo.

Alle imprese interessate

Alla regione Campania

Agli Uffici del Ministro per la coesione territoriale

All'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia

A. Finalità e disciplina applicata.

1. Nell'ambito della terza riprogrammazione del Piano Azione Coesione dell'11 dicembre 2012, il Ministro per la coesione territoriale ha destinato 150 milioni di euro, d'intesa con la Regione Campania che ha approvato i contenuti della predetta riprogrammazione con delibera della Giunta n. 756 del 2012, ad interventi di rilancio di aree del territorio della regione colpite da crisi industriale. Per l'attuazione dei citati interventi il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Campania hanno sottoscritto, in data 17 luglio 2013, il «Protocollo di intesa per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale in regione Campania» (di seguito Protocollo), registrato alla Corte dei conti in data 30 dicembre 2013.

2. Il Protocollo è finalizzato alla valorizzazione della vitalità imprenditoriale e delle potenzialità dei singoli territori, in modo da garantire una stabile e duratura occupazione, e prevede l'attuazione, con il supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, del «Programma di rilancio delle aree colpite da crisi industriale in Campania» (Programma), allegato al Protocollo medesimo.

3. Il Protocollo prevede, tra l'altro, di:

sostenere gli investimenti produttivi nelle aree colpite da crisi industriale in Campania tramite ricorso al:

a) regime di aiuto dei Contratti di sviluppo, istituito con DM 24 settembre 2010, per la promozione di progetti strategici;

b) regime di aiuto in favore di investimenti produttivi, istituito con DM 23 luglio 2009, per la promozione di progetti orientati al conseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale;

demandare la governance delle misure indicate nel Programma a un Comitato esecutivo, istituito con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 22 ottobre 2013.

4. Così come stabilito dal Comitato esecutivo nella riunione del 29 gennaio 2014, l'importo complessivo delle risorse assegnate al finanziamento dei due interventi, come sopra definiti, sono pari a € 133.500.000,00. Tale importo è ripartito in ragione del 60% in favore dell'intervento sub *a)* e del restante 40% in favore dell'intervento sub *b)*. Eventuali risorse non impegnate per l'attuazione dell'intervento sub *a)* andranno ad incrementare le dotazione iniziale dell'intervento sub *b)*.

5. Il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Campania, in attuazione del Protocollo, promuovono con il presente avviso la realizzazione di uno o più progetti strategici nelle aree colpite da crisi industriale in Campania tramite il finanziamento di programmi di sviluppo industriale. Soggetto gestore dell'intervento è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia.

6. I programmi di sviluppo industriale sono realizzati applicando la normativa relativa ai Contratti di sviluppo e precisamente:

decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per il turismo, del 24 settembre 2010, pubblicato nel S.O. alla G.U.R.I. n. 300 del 24 dicembre 2010, di seguito indicato come «DM 24/09/2010»;

decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2011 recante gli indirizzi operativi per l'attuazione del DM 24/09/2010, di seguito indicato come «DM 11/05/2011»;

circolare del Ministro dello sviluppo economico n. 21364 del 16 giugno 2011, pubblicata nella G.U.R.I. n. 174 del 28 luglio 2011, di seguito indicata come "Circolare 21364/2011";

circolare del Ministro dello sviluppo economico n. 11345 del 29 marzo 2013, pubblicata nella G.U.R.I. n. 85 dell'11 aprile 2013, di seguito indicata come «Circolare 11345/2013»

nonché la seguente disciplina comunitaria:

Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Regolamento (UE) n. 1224/2013 del 29 novembre 2013 che estende la durata del periodo di applicazione del citato Regolamento (CE) n. 800/2008 fino al 30 giugno 2014;

Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (N117/10 pubblicata nella G.U.U.E. il 10 agosto 2010);

Decisione della Commissione C(2013)7178 del 25 ottobre 2013 che estende la durata del periodo di applicazione della citata Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 fino al 30 giugno 2014.

7. I programmi di sviluppo industriale sono relativi a una iniziativa imprenditoriale, finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti di investimento, come individuati nei Titoli II e III del DM 24/09/2010, ed eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, così come individuati nel Titolo IV del DM 24/09/2010, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali.

8. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso si rinvia alla normativa citata al punto 6.

B. Localizzazione.

1. Per l'accesso ai benefici di cui al presente avviso i programmi di sviluppo industriale debbono essere localizzati nel territorio dei Comuni ricadenti nelle aree colpite da crisi industriale in Campania, elencati nell'allegato 1 alla presente circolare.

2. Nel caso in cui, al termine della fase di istruttoria delle proposte definitive di Contratto di sviluppo, di cui alla successiva lettera H, sia decorso il termine di validità della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, la concessione delle agevolazioni sarà subordinata alla approvazione della Carta valida per il successivo periodo di programmazione e dovrà tenere conto della classificazione dei comuni (o sezioni di censimento) e dei relativi massimali di ESL da essa stabiliti.

C. Caratteristiche delle proposte di investimento e settori di attività ammissibili.

1. Il presente avviso è finalizzato a selezionare programmi di sviluppo industriale, costituiti da uno o più progetti di investimento, e da eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, così come definiti dalla normativa citata al punto A.7 del presente avviso, aventi carattere innovativo e ad alto valore aggiunto, che siano in grado di determinare un ritorno significativo in termini di prospettive di mercato e di addetti. La previsione di un incremento occupazionale, così come definito nell'allegato 2, costituisce requisito di ammissibilità delle istanze di accesso alla procedura di negoziazione di cui al presente avviso. I soggetti beneficiari, inoltre, si impegnano, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all'assunzione del personale appartenente al bacino di riferimento, individuato dal Comitato esecutivo come segue: «lavoratori residenti nell'area di crisi che risultino percettori di CIG o risultino iscritti alle liste di mobilità, al momento della nuova assunzione».

2. Sono ammessi i programmi di sviluppo industriale inerenti alle attività individuate come ammissibili dalla normativa di riferimento indicata al punto A.6.

3. Nell'ambito del Contratto di sviluppo possono essere agevolati anche progetti di investimento in comparti di attività diversi da quello che caratterizza il programma, fermi restando i requisiti di coerenza e reciproca utilità prescritti dall'articolo 4 del DM 11/05/2011 e a condizione che tali progetti non riguardino attività economiche non ammissibili ai sensi del DM 24/09/2010.

4. Gli eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, ai fini dell'ammissibilità, devono prevedere che i costi siano sostenuti integralmente nei territori dei Comuni ricadenti nelle aree colpite da crisi industriale in Campania, elencati nell'allegato 1; esclusivamente per gli Organismi di ricerca, co-proponenti del progetto, le spese possono essere sostenute in territori diversi da quelli dei Comuni indicati nell'allegato 1, ma comunque rientranti nelle quattro regioni ammissibili all'Obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), nel limite massimo del 30% del valore complessivo del progetto di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale.

D. Risorse finanziarie disponibili.

1. L'ammontare complessivo delle risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al presente avviso, definito secondo le modalità indicate al punto A.4, è pari a € 80.100.000,00 a valere sulle risorse del Piano Azione Coesione.

E. Obblighi dei soggetti beneficiari.

1. In aggiunta agli obblighi previsti dalla normativa richiamata al punto A.6, i soggetti beneficiari si impegnano a concludere, entro il dodicesimo mese successivo alla data di ultimazione del programma di investimenti, il programma occupazionale proposto nell'istanza di accesso alla procedura di negoziazione di cui al presente avviso. La data di ultimazione del programma degli investimenti corrisponde alla data di emissione dell'ultima fattura relativa a spese ammissibili. Nel caso di decremento dell'obiettivo occupazionale nei limiti del 50% di quanto previsto, le agevolazioni sono proporzionalmente revocate. Per decrementi superiori al 50% la revoca è totale. Con riferimento al finanziamento agevolato, la revoca parziale comporta l'applicazione di un tasso corrispondente al tasso di riferimento per il credito agevolato - operazioni oltre 18 mesi - settore industria, pubblicato dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) nel proprio sito istituzionale, ridotto in misura proporzionale all'occupazione realizzata.

F. Agevolazioni concedibili.

1. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato, anche combinate tra loro, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato. I progetti di investimento sono sempre agevolati tramite il riconoscimento di un contributo in conto impianti di importo non inferiore al 3% della spesa ammissibile.

2. Ai sensi del punto 3.3 della circolare n. 21364/2011, il tasso agevolato del finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quanto stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

3. È prevista la concessione di una premialità per i programmi che prevedono l'assunzione di personale appartenente al bacino di riferimento indicato al punto C.1. La premialità consiste in un maggior contributo in conto impianti, pari al 3% della spesa ammissibile, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato. Tale premialità sarà erogata successivamente alla verifica delle seguenti condizioni:

a) accertamento, da parte della commissione ministeriale di cui all'articolo 13, comma 5, del DM 11/05/2011, del regolare completamento del progetto di investimento;

b) integrale conseguimento dell'obiettivo occupazionale concordato;

c) assunzione di personale appartenente al bacino di riferimento di cui al punto C.1, in percentuale non inferiore al 25% dell'incremento occupazionale previsto e comunque in numero non inferiore a 5 addetti.

G. Modalità e termini di presentazione dell'istanza di accesso alla procedura di negoziazione.

1. L'istanza di accesso alla procedura di negoziazione di cui al presente avviso è trasmessa a Invitalia, soggetto gestore delle agevolazioni, secondo le modalità indicate all'articolo 7 del DM 24/09/2010. Il modello per la presentazione dell'istanza è disponibile nei siti internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it), della Regione Campania (www.regione.campania.it) e di Invitalia (www.invitalia.it).

2. Le istanze di accesso alla procedura di negoziazione di cui al presente avviso possono essere presentate a partire dal 3 marzo 2014 e sino al 16 aprile 2014.

3. Le istanze di accesso alla procedura di negoziazione che prevedono programmi di sviluppo industriale localizzati integralmente nei territori di cui all'allegato 1, già presentate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2011 richiamato al punto A.6 e non formalmente respinte alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, possono partecipare alla presente procedura mediante integrazione, nel rispetto dei termini temporali indicati al punto G.2 e secondo le modalità indicate nei siti internet di cui al punto G.1, dei contenuti dell'istanza già presentata.

4. I programmi di sviluppo industriale nel settore delle costruzioni navali, così come definito dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, che, sulla base della normativa di riferimento di cui al punto A.6, non risultano ammissibili alle agevolazioni, possono essere oggetto, alla luce dell'imminente scadenza dei divieti imposti dal citato Regolamento, di una manifestazione di interesse da parte delle imprese. Le manifestazioni di interesse devono essere redatte secondo le modalità indicate nei siti internet di cui al punto G.1, sono valutate ai sensi del successivo punto H e partecipano alla formazione della graduatoria di cui al punto H.3. Qualora i programmi siano utilmente collocati in graduatoria, l'avvio della fase negoziale, che dovrà necessariamente avvenire entro il 31 dicembre 2014, è subordinato:

a) alla positiva valutazione della Commissione europea a seguito di notifica individuale ovvero alla rimozione del divieto nella normativa europea concernente gli aiuti di Stato;

b) alla presentazione della domanda di agevolazione, che può avvenire soltanto a seguito del positivo esito della condizione sub *a)*.

H. Criteri di valutazione.

1. La valutazione delle istanze di accesso alla procedura di negoziazione di cui al punto G e delle proposte definitive di Contratto di sviluppo è effettuata secondo quanto disposto dai DM 24/09/2010 e 11/05/2011, nonché dalle circolari 16 giugno 2011, n. 21364 e 29 marzo 2013, n. 11345.

2. Sono ammissibili unicamente i programmi di sviluppo industriale dei quali è prevista l'ultimazione e la rendicontazione delle spese realizzate entro il 31 dicembre 2017.

3. Al termine della valutazione di ammissibilità di tutte le istanze di accesso presentate, e comunque entro 40 giorni dal termine finale per la presentazione delle istanze di cui al punto G.2, fatto salvo il maggior tempo necessario per l'espletamento dell'obbligo di comunicazione previsto all'articolo 7, comma 1, del D.M. 24/09/2010, è predisposta la graduatoria di finanziabilità (in base ai criteri indicati nell'allegato 2) e di assegnazione delle risorse disponibili.

4. Le agevolazioni sono concesse, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea vigente in materia di aiuti di Stato e subordinatamente all'esito della fase di negoziazione e di istruttoria delle proposte definitive di Contratto di sviluppo, a favore delle istanze inserite nella graduatoria, fino all'esaurimento delle risorse disponibili. In caso di parità di punteggio è data priorità alla istanza che prevede il maggior incremento occupazionale. In caso di parità di incremento occupazionale si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze. L'ultima istanza nell'ordine di graduatoria può essere ammessa alla fase di negoziazione a condizione che abbia ottenuto una assegnazione di risorse finanziarie non inferiore al 30% della spesa ammissibile.

5. Nel caso in cui, al termine della fase di istruttoria delle proposte definitive di Contratto di sviluppo, il periodo di validità del Regolamento 800/2008, indicato al punto A.6, sia decorso, la concessione delle agevolazioni è subordinata all'approvazione del nuovo Regolamento generale di esenzione per il successivo periodo di programmazione e alla verifica del rispetto delle condizioni di esenzione che saranno da esso fissate.

I. Ispezioni e controlli.

1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal soggetto gestore Invitalia e/o dal Ministero dello sviluppo economico, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni.

Roma, 13 febbraio 2014

Il Ministro: ZANONATO

ALLEGATO *1*

ELENCO DEI COMUNI RICADENTI NELLE AREE COLPITE DA CRISI INDUSTRIALE NELLA REGIONE CAMPANIA

1) Tutti i comuni della provincia di Avellino.

2) Tutti i comuni della provincia di Caserta;

3) I seguenti comuni della provincia di Benevento: Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Forchia, Montesarchio, Paolisi, Moiano.

4) I seguenti comuni della provincia di Napoli: Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, Marigliano, Nola, Pomigliano d'Arco, Boscoreale, Boscotrecase, Castellammare di Stabia, Cercola, Ercolano, Gragnano, Ottaviano, Palma Campania, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Santa Maria la Carità, Sant'Anastasia, Sant'Antonio Abate, Saviano, Somma Vesuviana, Striano, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase.

5) I seguenti comuni della provincia di Salerno: Angri, Castel San Giorgio, Cava dei Tirreni, Corbara, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati, Siano.

ALLEGATO *2*

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA FINANZIABILITA' DELLE ISTANZE DI ACCESSO AL CONTRATTO DI SVILUPPO

Il contenuto delle dichiarazioni apportate dai soggetti proponenti/aderenti in relazione ai criteri di valutazione sotto indicati non potrà essere modificato nel corso dello svolgimento della fase di negoziazione ed istruttoria in maniera tale da alterare l'esito della graduatoria.
L'eventuale modifica che abbia per conseguenza l'alterazione della graduatoria comporterà il decadimento dalla stessa.

Per i programmi di sviluppo industriale costituiti da più progetti di investimento i punteggi sono attribuiti pro-quota ai singoli progetti di investimento in ragione della loro incidenza sul valore complessivo dell'investimento previsto dal programma.

Per incremento occupazionale si intende la differenza tra il numero di dipendenti, anche a tempo parziale, assunti a tempo indeterminato alla data di completamento del programma occupazionale previsto nel piano di impresa e il numero dei dipendenti, anche a tempo parziale, assunti a tempo indeterminato alla data di presentazione dell'istanza. Il numero di dipendenti a tempo indeterminato alla data di presentazione dell'istanza corrisponde al numero di unità lavorative (U.L.A.), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo indeterminato durante i dodici mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza. Il numero di dipendenti alla data di completamento del programma occupazionale è dato dal numero dei dipendenti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, rilevato dal Libro unico del lavoro alla medesima data.

CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	PUNTEGGIO MAX
A) Rispondenza del programma di sviluppo proposto ai criteri di priorità dei Contratti di sviluppo			**54**
A.1 Previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate	Riutilizzo, recupero o riqualificazione di strutture dismesse/sottoutilizzate	- aumento capacità produttiva di una struttura esistente: **10 punti** - riqualificazione di una struttura esistente: **14 punti** - recupero e riqualificazione di struttura dismessa da almeno 2 anni: **16 punti**	16
A.2 Capacità del programma di sostenere lo sviluppo di reti e collaborazioni tra imprese	Capacità del programma di promuovere filiere produttive ed in generale l'integrazione del tessuto imprenditoriale locale	Numero dei soggetti che costituiscono il partenariato del programma di sviluppo: - da 2 a 4**: 5 punti** - da 5 a 7: **10 punti** - superiore a 7: **15 punti**	15
A.3 Capacità del programma di miglioramento dell'impatto sull'ambiente	Il punteggio viene attribuito se il progetto di investimento prevede l'adozione di specifiche misure volte a ridurre l'impatto sull'ambiente	- realizzazione di sistemi di raccolta delle acque meteoriche: **3 punti** - recupero e/o riutilizzo dei rifiuti all'interno dei cicli di produzione e/o per la produzione di materie prime secondarie in una logica di filiera: **3 punti** - ottimizzazione delle performance energetiche degli edifici (isolamento termico, impianti di riscaldamento/raffreddamento ad elevata efficienza energetica, sistemi di illuminazione a basso consumo): **2 punti** - utilizzo di fonti rinnovabili (pannelli fotovoltaici, collettori solari termici, utilizzo di biomasse): **6 punti**	14

CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	PUNTEGGIO MAX
A.4 Intensità dell'apporto finanziario dei soggetti proponenti	Valutazione della capacità del soggetto proponente/aderente di far fronte alla copertura finanziaria richiesta per la realizzazione del Programma di investimento	**A.4.1** Indice di copertura autonoma degli investimenti (contributo finanziario/investimenti di progetto*100) • 26%-35%: **1 punto** • 36%-50%: **2 punti** • 51%-70%: **3 punti** Per contributo finanziario si intende l'ammontare complessivo dei capitali apportati dall'impresa ai fini della realizzazione dell'investimento, inclusi i finanziamenti concessi da una o più istituzioni bancarie, privi di qualunque aiuto pubblico	3
	Indice di copertura autonoma degli investimenti	**A.4.2** Indice intensità apporto capitale proprio (capitale proprio/contributo finanziario*100) • 0%-30%: **2 punti** • 31%-70%:**4 punti** • 71%-100%: **6 punti** Per capitale proprio si intendono le risorse finanziarie apportate direttamente dall'impresa (apporto di nuove risorse finanziarie in conto futuri aumenti di capitale o in conto capitale sociale)	6
B) Efficienza attuativa			**14**
B.1 Fattibilità amministrativa e velocità della spesa	Valutazione dei tempi necessari per l'apertura del cantiere e, quindi, di impegnabilità e di spendibilità dellerelative risorse	**B.1.1** a) iter procedurale per l'ottenimento di permessi e licenze non avviato: **0 punti** b) iter procedurale per l'ottenimento di permessi e licenze avviato: **4 punti** c) iter procedurale per l'ottenimento di permessi e licenze concluso ovvero non necessario: **6 punti**	6

CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	PUNTEGGIO MAX
B.2 Solidità economico patrimoniale dei soggetti partecipanti	Capacità economico finanziaria dell'impresa proponente/aderente sulla base di alcuni indici di bilancio. Se l'impresa proponente/aderente non è dotata di almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, le informazioni suddette dovranno essere fornite dalle eventuali imprese socie dotate di almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, che contribuiranno alla determinazione del punteggio in ragione della loro partecipazione nella compagine	**B.2.1** Verifica dei valori dei seguenti indici, calcolati come media dei valori desunti dall'ultimo esercizio e da quello immediatamente antecedente: - ROE (Reddito netto/Patrimonio netto) se > 2% **1 punto** - ROI (Risultato gestione caratteristica/Totale Attivo), se>4% **1 punto** - Indice di disponibilità (Attivo Circolante/Debiti a breve), se>50% **1 punto** - Margine di struttura (Patrimonio netto-Immobilizzazioni nette), se > 0 **1 punto**. Si aggiunge un punto per ognuno dei suddetti indici se il loro valore desumibile dall'ultimo bilancio è superiore a quello dell'anno precedente.	8
C) Qualità progettuale			**32**
C.1 Incremento occupazionale	Incremento occupazione del programma di sviluppo (l'indicatore si riferisce alla sola occupazione generata dai progetti di investimento produttivo)	Nuova occupazione generata dal/i programma/i di sviluppo - da 1 a 5: **0 punti** - da 5 a 10: **5 punti** - da 11 a 25: **12 punti** - da 26 a 40: **14 punti** - da 41 a 55: **16 punti** - oltre 55: **18 punti**	18

CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	PUNTEGGIO MAX
C.2 Innovatività del programma	Attività di Ricerca e Sviluppo Introduzione di innovazioni tecnologiche di processo e/o di prodotto	**C.1.1** Presenza, nel programma di sviluppo, di progetto/i di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale: **8 punti**	8
		C.1.2 Possesso o acquisizione di brevetto/i (almeno EPO) rilevante ai fini del progetto di investimento: **6 punti**	6

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti, il punteggio minimo è pari a 50 punti.

14A01523

CIRCOLARE 19 febbraio 2014, n. **5818**.

Avviso pubblico per la selezione di progetti strategici da realizzare nelle aree interessate dalla crisi del sistema locale del lavoro di Frosinone-Anagni e comune di Fiuggi tramite ricorso al regime di aiuto dei Contratti di sviluppo.

Alle imprese interessate

Alla regione Lazio

Alla provincia di Frosinone

All'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia

A. Finalità e disciplina applicata.

1. Ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è stato stipulato in data 2 agosto 2013 un Accordo di programma teso, con riferimento al Sistema locale del lavoro di Frosinone-Anagni e al Comune di Fiuggi, alla salvaguardia e consolidamento delle imprese del territorio, all'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali ed al sostegno al reimpiego dei lavoratori espulsi dalla filiera produttiva della ex VDC Technologies. Con la sottoscrizione del suddetto Accordo di programma, il Ministero dello sviluppo economico ha destinato, per il raggiungimento dei citati scopi, 30 milioni di euro a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, destinati al finanziamento di Contratti di sviluppo ai sensi e nei limiti del citato art. 3 del decreto-legge n. 69/2013.

2. Nell'ambito delle proprie competenze la Regione Lazio ha deliberato di cofinanziare per un importo di 10 milioni di euro, a valere sul bilancio regionale 2013, i citati Contratti di sviluppo, riservando una quota pari a 4 milioni di euro al settore turismo, fatta salva la possibilità di utilizzare la quota stessa o parte di essa per gli altri settori nel caso di mancato o parziale utilizzo della riserva.

3. Il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Lazio, in attuazione dell'Accordo di programma, con il presente avviso promuovono la realizzazione di uno o più progetti strategici tramite il finanziamento di programmi di sviluppo industriale e turistico nelle aree interessate dalla crisi del Sistema locale del lavoro di Frosinone-Anagni e nel Comune di Fiuggi. Soggetto gestore dell'intervento è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia.

4. I programmi di sviluppo sono realizzati applicando la normativa relativa al regime di aiuto «Contratti di Sviluppo» e precisamente:

decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per il turismo, del 24 settembre 2010, pubblicato nel S.O. alla G.U.R.I. n. 300 del 24 dicembre 2010, di seguito indicato come «DM 24/09/2010»;

decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2011 recante gli indirizzi operativi per l'attuazione del DM 24/09/2010, di seguito indicato come «DM 11/05/2011»;

circolare del Ministro dello sviluppo economico n. 21364 del 16 giugno 2011, pubblicata nella G.U.R.I. n. 174 del 28 luglio 2011, di seguito indicata come «Circolare 21364/2011»;

circolare del Ministro dello sviluppo economico n. 11345 del 29 marzo 2013, pubblicata nella G.U.R.I. n. 85 dell'11 aprile 2013, di seguito indicata come «Circolare 11345/2013»;

nonché la seguente disciplina comunitaria:

Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.U.E. il 9 agosto 2008;

Regolamento (UE) n. 1224/2013 del 29 novembre 2013 che estende la durata del periodo di applicazione del citato Regolamento (CE) n. 800/2008 fino al 30 giugno 2014;

Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (N117/10 pubblicata nella G.U.U.E. il 10 agosto 2010);

Decisione della Commissione C(2013) 7178 del 25 ottobre 2013 che estende la durata del periodo di applicazione della citata Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 fino al 30 giugno 2014.

5. I programmi di sviluppo industriale sono relativi a una iniziativa imprenditoriale, finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti di investimento, come individuati nei Titoli II e III del DM 24/09/2010, ed eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, così come individuati nel Titolo IV del DM 24/09/2010, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali.

6. I programmi di sviluppo turistico sono relativi a una iniziativa imprenditoriale, finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica, attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva, delle attività integrative l'offerta ricettiva e dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti di investimento, come individuati nei Titoli II e III del DM 24/09/2010, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione alla definizione di offerta turistica per il territorio di riferimento.

7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso si rinvia alla normativa citata al punto 4.

B. Localizzazione.

1. Per l'accesso ai benefici di cui al presente avviso i programmi di sviluppo industriale e turistico debbono essere localizzati nel territorio dei Comuni ricadenti nelle aree interessate dalla crisi del Sistema locale del lavoro di Frosinone-Anagni e nel Comune di Fiuggi, identificato dai Comuni elencati nell'allegato n. 1. Nei comuni (o se-

zioni di censimento) non compresi nelle aree 87.3.c della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, il programma di sviluppo può essere proposto esclusivamente da PMI.

2. Nel caso in cui, al termine della fase di istruttoria delle proposte definitive di Contratto di sviluppo, di cui alla successiva lettera H, sia decorso il termine di validità della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, la concessione delle agevolazioni sarà subordinata alla approvazione della Carta valida per il successivo periodo di programmazione e dovrà tenere conto della classificazione dei comuni (o sezioni di censimento) e dei relativi massimali di ESL da essa stabiliti.

C. Caratteristiche delle proposte di investimento e settori di attività ammissibili.

1. Il presente avviso è finalizzato a selezionare programmi di sviluppo industriale e turistico, costituiti da uno o più progetti di investimento, e, limitatamente ai programmi di sviluppo industriale, da eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, così come definiti dalla normativa citata ai punti A.5 ed A.6 del presente avviso, che siano in grado di determinare un ritorno significativo in termini di prospettive di mercato e di addetti.

2. Sono ammessi i programmi di sviluppo inerenti alle attività individuate come ammissibili dalla normativa di riferimento indicata al punto A.4.

3. Gli eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, ai fini dell'ammissibilità, devono prevedere che i costi siano sostenuti integralmente nei territori dei Comuni ricadenti nelle aree interessate dalla crisi del Sistema locale del lavoro di Frosinone-Anagni e nel Comune di Fiuggi; esclusivamente per gli Organismi di ricerca, co-proponenti del progetto, le spese possono essere sostenute in territori diversi da quelli indicati, ma comunque rientranti nella regione Lazio.

D. Risorse finanziarie disponibili.

1. L'ammontare complessivo delle risorse per la concessione delle agevolazioni di cui al punto F del presente avviso è pari a 40 milioni di euro con le seguenti specifiche:

a) 30 milioni di euro, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, per la concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo del 50% dei costi ammissibili, a favore di programmi di sviluppo industriale;

b) 10 milioni di euro, a valere sul bilancio 2013 della Regione Lazio, per la concessione di contributi in conto impianti e contributi alla spesa a favore di programmi di sviluppo, di cui 4 milioni riservati a programmi di sviluppo turistico, fatta salva la possibilità di utilizzare la quota stessa o parte di essa per gli altri settori nel caso di mancato o parziale utilizzo della riserva.

E. Obblighi dei soggetti beneficiari.

1. In aggiunta agli obblighi previsti dalla normativa richiamata al punto A.4, i soggetti beneficiari si impegnano, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all'assunzione del personale appartenente al bacino di riferimento costituito da:

a) lavoratori provenienti dalla società VDC Technologies;

b) lavoratori residenti, alla data di stipula dell'Accordo di programma (2 agosto 2013), in uno dei comuni del Sistema locale del lavoro Frosinone-Anagni oppure nel comune di Fiuggi e di età superiore a 50 anni, in mobilità da oltre due anni alla data di assunzione.

2. I soggetti beneficiari si impegnano, inoltre, a concludere, entro il diciottesimo mese successivo alla data di ultimazione del programma di investimenti, il programma occupazionale proposto nell'istanza di accesso alla procedura di negoziazione di cui al presente avviso. La data di ultimazione del programma degli investimenti corrisponde alla data di emissione dell'ultima fattura relativa a spese ammissibili. Nel caso di decremento dell'obiettivo occupazionale nei limiti del 50% di quanto previsto, le agevolazioni sono proporzionalmente revocate. Per decrementi superiori al 50% la revoca è totale. Con riferimento al finanziamento agevolato, la revoca parziale comporta l'applicazione di un tasso corrispondente al tasso di riferimento per il credito agevolato – operazioni oltre 18 mesi – settore industria, pubblicato dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) nel proprio sito istituzionale, ridotto in misura proporzionale all'occupazione realizzata.

F. Agevolazioni concedibili.

1. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato, anche combinate tra loro, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DM 24/09/2010, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato. I progetti di investimento sono sempre agevolati tramite il riconoscimento di un contributo in conto impianti di importo non inferiore al 3% della spesa ammissibile.

2. Ai sensi del punto 3.3 della Circolare n. 21364/2011, il tasso agevolato del finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quanto stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

3. Per i programmi di sviluppo industriale, il contributo a fondo perduto può essere concesso a condizione che sia riconosciuto un finanziamento agevolato di importo pari ad almeno il 30% delle spese ammissibili al contributo medesimo.

4. È prevista la concessione di una premialità per i programmi che prevedono l'assunzione di personale appartenente al bacino di riferimento indicato al punto E.1. La premialità consiste in un maggior contributo in conto impianti, pari al 3% della spesa ammissibile, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato. Tale premialità sarà erogata successivamente alla verifica delle seguenti condizioni:

a) accertamento, da parte della commissione ministeriale di cui all'art. 13, comma 5, del DM 11/05/2011, della regolare ultimazione del progetto di investimento;

b) integrale conseguimento dell'obiettivo occupazionale concordato;

c) assunzione di personale appartenente al bacino di riferimento di cui al punto E.1, in percentuale non inferiore al 25% dell'incremento occupazionale previsto e comunque in numero non inferiore a 5 addetti.

G. Modalità e termini di presentazione dell'istanza di accesso alla procedura di negoziazione.

1. L'istanza di accesso alla procedura di negoziazione di cui al presente avviso è trasmessa a Invitalia, soggetto gestore delle agevolazioni, secondo le modalità indicate all'art. 7 del DM 24/09/2010. Il modello per la presentazione dell'istanza è disponibile nei siti internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it), della Regione Lazio (www.regione.lazio.it) e di Invitalia (www.invitalia.it).

2. Le istanze di accesso alla procedura di negoziazione di cui al presente avviso possono essere presentate a partire dal 3 marzo 2014 e sino al 16 aprile 2014.

3. Le istanze di accesso alla procedura di negoziazione che prevedono programmi di sviluppo industriale o turistico localizzati integralmente nei territori di cui al punto B.1, già presentate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2011 richiamato al punto A.4 e non formalmente respinte alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, possono partecipare alla presente procedura mediante integrazione, nel rispetto dei termini temporali indicati al punto G.2 e secondo le modalità indicate nei siti internet di cui al punto G.1, dei contenuti dell'istanza già presentata.

H. Criteri di valutazione.

1. La valutazione delle istanze di accesso alla procedura di negoziazione di cui al punto G e delle proposte definitive di Contratto di sviluppo, è effettuata secondo quanto disposto dai DM 24/09/2010 e 11/05/2011, nonché dalle Circolari n. 21364/2011 e n. 11345/2013.

2. Sono ammissibili unicamente i programmi di sviluppo industriale e turistico dei quali è prevista l'ultimazione entro il 31 dicembre 2017.

3. Al termine della valutazione di ammissibilità di tutte le istanze di accesso presentate, e comunque entro 40 giorni dal termine finale per la presentazione delle istanze di cui al punto G.2, fatto salvo il maggior tempo necessario per l'espletamento dell'obbligo di comunicazione previsto all'art. 7, comma 1, del DM 24/09/2010, è predisposta la graduatoria di finanziabilità (in base ai criteri indicati nell'allegato n. 2 alla presente circolare).

4. Le agevolazioni sono concesse, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea vigente in materia di aiuti di Stato e subordinatamente all'esito della fase di negoziazione e di istruttoria delle proposte definitive di Contratto di sviluppo, a favore delle istanze inserite nella graduatoria, fino all'esaurimento delle risorse disponibili per una delle due fonti finanziarie. In caso di parità di punteggio è data priorità alla istanza che prevede il maggior incremento occupazionale. Nel caso di parità di incremento occupazionale, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze. L'ultima istanza nell'ordine di graduatoria può essere ammessa alla fase di negoziazione a condizione che abbia ottenuto una assegnazione di risorse finanziarie non inferiore al 30% della spesa ammissibile.

5. Nel caso in cui, al termine della fase di istruttoria delle proposte definitive di Contratto di sviluppo, il periodo di validità del Regolamento 800/2008, indicato al punto A.4, sia decorso, la concessione delle agevolazioni è subordinata all'approvazione del nuovo Regolamento generale di esenzione per il successivo periodo di programmazione e alla verifica del rispetto delle condizioni di esenzione che saranno da esso fissate.

I. Ispezioni e controlli.

1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal soggetto gestore Invitalia e/o dal Ministero dello sviluppo economico, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni.

Roma, 19 febbraio 2014

Il direttore generale per gli incentivi alle imprese
SAPPINO

ALLEGATO *1*

ELENCO DEI COMUNI RICADENTI NELL'AREA DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO

1.	Alatri
2.	Amaseno
3.	Anagni
4.	Arnara
5.	Boville Ernica
6.	Castro dei Volsci
7.	Ceccano
8.	Ceprano
9.	Collepardo
10.	Falvaterra
11.	Ferentino
12.	Fiuggi
13.	Frosinone
14.	Fumone
15.	Giuliano di Roma
16.	Guarcino
17.	Monte San Giovanni Campano
18.	Morolo
19.	Pastena
20.	Patrica
21.	Piglio
22.	Pofi
23.	Ripi
24.	Sgurgola
25.	Strangolagalli
26.	Supino
27.	Torrice
28.	Vallecorsa
29.	Veroli
30.	Vico nel Lazio
31.	Villa Santo Stefano

Dei Comuni sopra elencati sono compresi nelle aree 87.3.c della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007 - 2013 (N117/10 pubblicata nella G.U.U.E. il 10 agosto 2010) i seguenti, limitatamente alle zone censuarie indicate tra parentesi:

Anagni (12, 13, 30, 31, 33, 38-43, 48-51, 54, 55, 57-59, 64-66, 68-70, 72, 74-82, 86-90, 92, 94, 96-104, 106-112, 114-120, 122-124, 126-134, 137-174, 192, 196, 200, 201, 204, 205, 207, 209, 211-215, 217, 218, 221, 224-241, 243); Ceccano (82, 83, 88, 89, 91-101, 105, 106, 108-123, 160-183, 185, 188-191, 219-226, 232, 234, 235, 298); Ferentino (21, 22, 25-27, 44, 45, 47, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 65, 67, 70, 86-95, 98, 102-105, 108, 109, 113, 114, 116-118, 120, 122, 123, 125, 129, 140, 143-149, 152-154, 156, 158, 160-163); Fiuggi; Frosinone (26, 47-61, 94- 109, 112, 174-184, 195-199, 208, 210, 212, 217, 258, 272-279, 282, 303, 305-309, 320, 321, 325-329, 332, 333, 337-339, 344, 345, 347); Patrica (8, 9, 14, 20, 22, 24, 33, 34, 39, 40); Supino (8, 17, 20).

ALLEGATO 2

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA FINANZIABILITA' DELLE ISTANZE DI ACCESSO AL CONTRATTO DI SVILUPPO

Il contenuto delle dichiarazioni apportate dai soggetti proponenti/aderenti in relazione ai criteri di valutazione sotto indicati non potrà essere modificato nel corso dello svolgimento della fase di negoziazione ed istruttoria in maniera tale da alterare l'esito della graduatoria. L'eventuale modifica che abbia per conseguenza l'alterazione della graduatoria comporterà il decadimento dalla stessa.

Per i programmi di sviluppo industriale e turistico costituiti da più progetti di investimento i punteggi sono attribuiti pro-quota ai singoli progetti di investimento in ragione della loro incidenza sul valore complessivo dell'investimento previsto dal programma.

Per incremento occupazionale si intende la differenza tra il numero di dipendenti, anche a tempo parziale, che risulteranno assunti a tempo indeterminato alla data di completamento del piano occupazionale previsto nel piano di impresa e il numero di dipendenti, anche a tempo parziale, assunti a tempo indeterminato alla data di presentazione della istanza. Il numero di dipendenti a tempo indeterminato alla data di presentazione della istanza corrisponde al numero di unità lavorative (U.L.A.), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo indeterminato, durante i dodici mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza. Il numero di dipendenti alla data di completamento del programma occupazionale corrisponde al numero dei dipendenti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, rilevato dal Libro unico del lavoro alla medesima data. Sono considerati incrementali anche i dipendenti che, alla data di completamento del piano occupazionale, risulteranno stabilmente reintegrati da situazioni di CIGS, Cassa in deroga e/o mobilità vigenti alla data della firma dell'Accordo di programma (2 agosto 2013) e non ancora reintegrati alla suddetta data di presentazione dell'istanza. Saranno considerati come assunti a tempo indeterminato anche i dipendenti assunti mediante contratto di apprendistato.

CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	PUNTEGGIO MAX
A) Rispondenza del programma di sviluppo proposto ai criteri di priorità dei Contratti di sviluppo			**54**
A.1 Previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate	Riutilizzo, recupero o riqualificazione di strutture dismesse/sottoutilizzate	- aumento capacità produttiva di una struttura esistente: **10 punti** - riqualificazione di una struttura esistente: **14 punti** - recupero e riqualificazione di struttura dismessa da almeno 2 anni: **16 punti**	16
A.2 Capacità del programma di sostenere lo sviluppo di reti e collaborazioni tra imprese	Capacità del programma di promuovere filiere produttive ed in generale l'integrazione del tessuto imprenditoriale locale	Numero dei soggetti che costituiscono il partenariato del programma di sviluppo: - da 2 a 3**:** **5 punti** - da 4 a 5: **10 punti** - superiore a 5 : **15 punti**	15
A.3 Capacità del programma di miglioramento dell'impatto sull'ambiente	Il punteggio viene attribuito se il progetto di investimento prevede l'adozione di specifiche misure volte a ridurre l'impatto sull'ambiente	- realizzazione di sistemi di raccolta delle acque meteoriche: **3 punti** - recupero e/o riutilizzo dei rifiuti all'interno dei cicli di produzione e/o per la produzione di materie prime secondarie in una logica di filiera: **3 punti** - ottimizzazione delle performance energetiche degli edifici (isolamento termico, impianti di riscaldamento/raffreddamento ad elevata efficienza energetica, sistemi di illuminazione a basso consumo): **2 punti** - utilizzo di fonti rinnovabili (pannelli fotovoltaici, collettori solari termici, utilizzo di biomasse): **6 punti**	14

CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	PUNTEGGIO MAX
A.4 Intensità dell'apporto finanziario dei soggetti proponenti	Valutazione della capacità del soggetto proponente/aderente di far fronte alla copertura finanziaria richiesta per la realizzazione del Programma di investimento	**A.4.1** Indice di copertura autonoma degli investimenti (contributo finanziario/investimenti di progetto*100) • 26%-35%: **1 punto** • 36%-50%: **2 punti** • 51%-67%: **3 punti** Per contributo finanziario si intende l'ammontare complessivo dei capitali apportati dall'impresa ai fini della realizzazione dell'investimento, inclusi i finanziamenti concessi da una o più istituzioni bancarie, privi di qualunque aiuto pubblico	3
	Indice di copertura autonoma degli investimenti	**A.4.2** Indice intensità apporto capitale proprio (capitale proprio/contributo finanziario*100) • 0%-30%: **2 punti** • 31%-70%:**4 punti** • 71%-100%: **6 punti** Per capitale proprio si intendono le risorse finanziarie apportate direttamente dall'impresa (apporto di nuove risorse finanziarie in conto futuri aumenti di capitale o in conto capitale sociale)	6
B) Efficienza attuativa			**14**
B.1 Fattibilità amministrativa e velocità della spesa	Valutazione dei tempi necessari per l'apertura del cantiere e, quindi, di impegnabilità e di spendibilità delle relative risorse	**B.1.1** a) iter procedurale per l'ottenimento di permessi e licenze non avviato: **0 punti** b) iter procedurale per l'ottenimento di permessi e licenze avviato: **4 punti** c) iter procedurale per l'ottenimento di permessi e licenze concluso ovvero non necessario: **6 punti**	6

CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	PUNTEGGIO MAX
B.2 – Solidità economico patrimoniale dei soggetti partecipanti	Capacità economico finanziaria dell'impresa proponente/aderente sulla base di alcuni indici di bilancio. Se l'impresa proponente/aderente non è dotata di almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, le informazioni suddette dovranno essere fornite dalle eventuali imprese socie dotate di almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, che contribuiranno alla determinazione del punteggio in ragione della loro partecipazione nella compagine	**B.2.1** Verifica dei valori dei seguenti indici, calcolati come media dei valori desunti dall'ultimo esercizio e da quello immediatamente antecedente: - ROE (Reddito netto/Patrimonio netto) se > 2% **1 punto** - ROI (Risultato gestione caratteristica/Totale Attivo), se>4% **1 punto** - Indice di disponibilità (Attivo Circolante/Debiti a breve), se>50% **1 punto** - Margine di struttura (Patrimonio netto-Immobilizzazioni nette), se > 0 **1 punto**. Si aggiunge un punto per ognuno dei suddetti indici se il loro valore desumibile dall'ultimo bilancio è superiore a quello dell'anno precedente.	8
C) Qualità progettuale			**32**
C.1 Incremento occupazionale	Incremento occupazione del programma di sviluppo (l'indicatore si riferisce alla sola occupazione generata dai progetti di investimento produttivo)	Nuova occupazione generata dal/i programma/i di sviluppo - da 1 a 5: **0 punti** - da 5 a 10: **5 punti** - da 11 a 25: **12 punti** - da 26 a 40: **14 punti** - da 41 a 55: **16 punti** - oltre 55: **18 punti**	18

CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	PUNTEGGIO MAX
C.2 Innovatività del programma (per i soli programmi di sviluppo industriale)	Attività di Ricerca e Sviluppo Introduzione di innovazioni tecnologiche di processo e/o di prodotto	**C.2.1** Presenza, nel programma di sviluppo, di progetto/i di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale: **8 punti**	8
		C.2.2 Possesso o acquisizione di brevetto/i (almeno EPO) rilevante ai fini del progetto di investimento: **6 punti**	6

Il punteggio massimo attribuibile ai programmi è pari a 100 punti per i programmi di sviluppo industriale e a 86 punti per i programmi di sviluppo turistico.
Il punteggio minimo è pari a 50 punti per i programmi di sviluppo industriale e a 43 punti per i programmi di sviluppo turistico.

14A01522

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le seguenti imprese hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento o furto di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazione n. 4 dell'8 gennaio 2014, è stata disposta la cancellazione delle seguenti imprese dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione:

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni restituiti	Punzoni smarriti
536 FI	Talluri e Gambi S.n.c.	Lastra a Signa	16	-
1321 FI	Orofino di Benigni Marco	Scandicci	2	-
1238 FI	Borchi Sergio S.r.l. in Liquidazione	Firenze	7	3
1343 FI	Fimet S.r.l. in Liquidazione	Scandicci	2	-
1519 FI	Consortini Daniele	Firenze	2	-
1669 FI	Steel & Company International di Panzani Cinzia	Castelfiorentino	5	-
1674 FI	Meucci Giuliano di Bartoli Daniele	Bagno a Ripoli	1	-
1860 FI	Sara Ceroti Gioielli	Firenze	1	-

Si diffidano dall'uso gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «smarriti» o «rubati», qualunque sia il titolo del loro possesso, ingiungendone la restituzione alla Camera di Commercio di Firenze.

14A01490

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: la sotto-riportata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena con determinazione del Segretario generale n. 50 dell'11 febbraio 2014.

N. marchio	Impresa	Sede
82 MO	Bergamini Marco	Modena

14A01487

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la sotto-riportata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena con determinazione del Segretario generale n. 49 dell'11 febbraio 2014.

N. marchio	Impresa	Sede
118 MO	CREADE di Marchesi Massimo	Mirandola (MO)

14A01488

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che:

la sotto-riportata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena con determinazione del Segretario generale n. 51 dell'11 febbraio 2014.

N. marchio	Impresa	Sede
125 MO	TIARE di Pelosi Franca & C.	Castelfranco E. (MO)

14A01489

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 , n. 150, si rende noto che:

1) La sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco di essa indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di Commercio I.A.A. di Verona con determinazione dirigenziale n. 476 del 10 luglio 2013. Un punzone in dotazione all'impresa è stato riconsegnato alla C.C.I.A.A. di Verona che ha provveduto al ritiro e alla deformazione.

N. marchio	Impresa	Sede
243 VR	Laboratorio Orafo Adamo di Puglisi Angela	Via G. del Carretto 21 37136 Verona

14A01491

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 febbraio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3638
Yen	139,26
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,547
Corona danese	7,4623
Lira Sterlina	0,83160
Fiorino ungherese	310,88
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1803
Nuovo leu romeno	4,4748
Corona svedese	8,8457
Franco svizzero	1,2234
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3580
Kuna croata	7,6485
Rublo russo	47,4027
Lira turca	3,0251
Dollaro australiano	1,5259
Real brasiliano	3,2653
Dollaro canadese	1,5063
Yuan cinese	8,2652
Dollaro di Hong Kong	10,5791
Rupia indonesiana	16601,28
Shekel israeliano	4,8036
Rupia indiana	85,0391
Won sudcoreano	1461,48
Peso messicano	18,1372
Ringgit malese	4,5604
Dollaro neozelandese	1,6488
Peso filippino	61,404
Dollaro di Singapore	1,7318
Baht tailandese	44,750
Rand sudafricano	15,1679

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A01548

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 febbraio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3676
Yen	140,00
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,530
Corona danese	7,4622
Lira Sterlina	0,83075
Fiorino ungherese	310,10
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1825
Nuovo leu romeno	4,4768
Corona svedese	8,8200
Franco svizzero	1,2235
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3680
Kuna croata	7,6545
Rublo russo	47,5073
Lira turca	3,0076
Dollaro australiano	1,5148
Real brasiliano	3,2895

Dollaro canadese	1,5093
Yuan cinese	8,2879
Dollaro di Hong Kong	10,6072
Rupia indonesiana	16609,27
Shekel israeliano	4,8096
Rupia indiana	85,0904
Won sudcoreano	1457,65
Peso messicano	18,1600
Ringgit malese	4,5579
Dollaro neozelandese	1,6416
Peso filippino	61,610
Dollaro di Singapore	1,7330
Baht tailandese	44,757
Rand sudafricano	15,0272

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A01549

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 febbraio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3573
Yen	138,89
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,533
Corona danese	7,4621
Lira Sterlina	0,82160
Fiorino ungherese	308,52
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1658
Nuovo leu romeno	4,4823
Corona svedese	8,7718
Franco svizzero	1,2249
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3320
Kuna croata	7,6545
Rublo russo	47,2415
Lira turca	2,9770
Dollaro australiano	1,5016
Real brasiliano	3,2702
Dollaro canadese	1,4930
Yuan cinese	8,2289
Dollaro di Hong Kong	10,5274
Rupia indonesiana	16401,46
Shekel israeliano	4,7807
Rupia indiana	84,2951
Won sudcoreano	1441,99
Peso messicano	18,0643
Ringgit malese	4,5096
Dollaro neozelandese	1,6277
Peso filippino	60,827
Dollaro di Singapore	1,7186
Baht tailandese	44,191
Rand sudafricano	14,9297

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A01550

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 febbraio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3675
Yen	139,42
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,530
Corona danese	7,4619
Lira Sterlina	0,82150
Fiorino ungherese	311,67
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1675
Nuovo leu romeno	4,4943
Corona svedese	8,8106
Franco svizzero	1,2216
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3365
Kuna croata	7,6555
Rublo russo	48,0975
Lira turca	3,0167
Dollaro australiano	1,5257
Real brasiliano	3,3189
Dollaro canadese	1,5047
Yuan cinese	8,2924

Dollaro di Hong Kong	10,6063
Rupia indonesiana	16389,37
Shekel israeliano	4,7984
Rupia indiana	85,2450
Won sudcoreano	1457,02
Peso messicano	18,2725
Ringgit malese	4,5435
Dollaro neozelandese	1,6399
Peso filippino	61,476
Dollaro di Singapore	1,7337
Baht tailandese	44,567
Rand sudafricano	15,1729

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A01551

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 febbraio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3707
Yen	139,48
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,436
Corona danese	7,4620
Lira Sterlina	0,82035
Fiorino ungherese	309,05
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1495
Nuovo leu romeno	4,4850
Corona svedese	8,8486
Franco svizzero	1,2221
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3550
Kuna croata	7,6560
Rublo russo	48,0840
Lira turca	2,9962
Dollaro australiano	1,5176
Real brasiliano	3,2837
Dollaro canadese	1,5017
Yuan cinese	8,3162
Dollaro di Hong Kong	10,6306
Rupia indonesiana	16208,53
Shekel israeliano	4,8119
Rupia indiana	84,9080
Won sudcoreano	1453,10
Peso messicano	18,1673
Ringgit malese	4,5160
Dollaro neozelandese	1,6379
Peso filippino	61,102
Dollaro di Singapore	1,7289
Baht tailandese	44,296
Rand sudafricano	14,9803

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A01552

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Bacolam» polvere per soluzione orale per vitelli, ovi-caprini, suini, puledri, polli, tacchini (escluso ovaiole).

Provvedimento n. 69 del 4 febbraio 2014

Titolare A.I.C.: Fatro SpA con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia 285 - codice fiscale 01125080372.

Medicinale veterinario BACOLAM polvere per soluzione orale per vitelli, ovi-caprini, suini, puledri, polli, tacchini (escluso ovaiole).

Confezioni:

barattolo da 1000 g - A.I.C. n. 100097029;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 100097068;

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 100097070;

500 mg: sacco da 1 kg - A.I.C. n. 100097082;

500 mg: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 100097094;

500 mg: sacco da 10 kg - A.I.C. n. 100097106.

Oggetto del provvedimento

Variazione tipo II - C.II.3 - modifica tempi di attesa.

Si autorizza, esclusivamente per le confezioni del medicinale veterinario indicate in oggetto, la modifica dei tempi di attesa per carne e visceri da 28 giorni a 2 giorni per le specie: vitelli, caprini, suini e puledri.

I tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

carne e visceri:

vitelli, suini, caprini, puledri, polli da carne e tacchini: 2 giorni;

ovini: 28 giorni.

Uso non consentito in animali che producono latte o uova per il consumo umano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A01328

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per polli e suini «Aurofac Granulare», 100 mg/g e 250 mg/g.

Provvedimento n. 58 del 4 febbraio 2014

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0207/001/IA/003/G e n. IE/V/0207/002/IA/005/G

Premiscela per alimenti medicamentosi per polli e suini Aurofac Granulare 100 mg/g e 250 mg/g,.

Tutte le confezioni A.I.C. n. 103961.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia Srl con sede legale in Roma, via Andrea Doria 41 M - codice fiscale n. 12000641006.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA - A.5.a - modifica sito responsabile della produzione e del rilascio dei lotti del prodotto finito.

Si autorizza la modifica del nome del sito responsabile della produzione e del rilascio dei lotti del prodotto finito

da: Alpharma Animal Health Italia Srl con sede in via Rubadello 6 - 41036 Medolla - Modena

a: Zoetis Medolla Manufacturing Srl con sede in via Rubadello 6 - 41036 Medolla – Modena

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

14A01330

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Flumechina 20%» Liquida Tecnozoo snc – 200 g/kg soluzione orale per uso in acqua da bere per boiler.

Provvedimento n. 60 del 4 febbraio 2014

Medicinale veterinario FLUMECHINA 20% Liquida TECNOZOO snc - 200 g/kg soluzione orale per uso in acqua da bere per boiler.

Confezioni:

Tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102818046

Bottiglia da 1 kg - A.I.C. n. 102818034

Titolare A.I.C: Tecnozoo S.n.c. di Vanzetto G. e C. con sede legale e domicilio fiscale in via Piave, 120 - Torreselle 35017 Piombino Dese (PD) - Codice fiscale n. 01872980287

Oggetto: modifica tempi di attesa (Revisione decreto ministeriale 4 marzo 2005).

È autorizzata, a seguito di revisione (D.M. 4 marzo 2005) per il medicinale veterinario indicato in oggetto la modifica, dei tempi di attesa per i polli da carne: carne e visceri: da 3 giorni a 2 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

Polli da carne

Carne e visceri: 2 giorni

Uso non consentito in galline che producono uova destinate al consumo umano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A01331

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Flumechina 40%» Liquida DOX-AL, 400 mg/g soluzione orale per uso in acqua da bere per polli da carne e tacchini.

Provvedimento n. 62 del 4 febbraio 2014

Medicinale veterinario FLUMECHINA 40% Liquida DOX-AL, 400 mg/g soluzione orale per uso in acqua da bere per polli da carne e tacchini.

Confezioni:

Tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102818046

Bottiglia da 1 kg - A.I.C. n. 102818034

Titolare A.I.C: DOX-AL Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Largo Donegani, 2 - 20121 Milano - Codice fiscale n. 02117690152.

Oggetto: modifica tempi di attesa (Revisione decreto ministeriale 4 marzo 2005).

È autorizzata, a seguito di revisione (D.M. 4 marzo 2005) per il medicinale veterinario indicato in oggetto la modifica, dei tempi di attesa per i Tacchini: carne e visceri: da 5 giorni a 4 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

Polli da carne

Carne e visceri: 2 giorni

Tacchini

Carne e visceri: 4 giorni

Uso non consentito in galline che producono uova destinate al consumo umano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A01332

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Flumechina 20%» Liquida Unione Commerciale Lombarda, 200 g/kg, soluzione ad uso orale per polli da carne (boiler), da diluire in acqua da bere o mangime liquido.

Provvedimento n. 61 del 4 febbraio 2014

Medicinale veterinario FLUMECHINA 20% Liquida Unione Commerciale Lombarda, 200 g/kg, soluzione ad uso orale per polli da carne (boiler), da diluire in acqua da bere o mangime liquido.

Confezioni:

Flacone da 1 kg - A.I.C. n. 102816028

Tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102816016

Titolare A.I.C: Unione Commerciale Lombarda S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via G. Di Vittorio, 36, – 25125 Brescia – C.F. 00807120159

Oggetto: Modifica tempi di attesa (Revisione D.M. 4 Marzo 2005)

È autorizzata, a seguito di revisione (D.M. 4 marzo 2005) per il medicinale veterinario indicato in oggetto la modifica, dei tempi di attesa per Polli da carne: carne e visceri: da 3 giorni a 2 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

Polli da carne (boiler)

Carne e visceri: 2 giorni

Non somministrare ad animali che producono uova destinate al consumo umano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A01333

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pimobendan Vetmedica».

Provvedimento n. 68 del 4 febbraio 2014

Procedura di mutuo riconoscimento n. AT/V/0006/001-002-003/IB/005

Medicinale veterinario PIMOBENDAN VETMEDICA

Confezione:

- flacone HDPE da 50 cpr appetibili da 1,25 mg A.I.C. numero 104538018
- flacone HDPE da 100 cpr appetibili da 1,25 mg A.I.C. numero 104538020
- flacone HDPE da 50 cpr appetibili da 2,5 mg A.I.C. numero 104538032
- flacone HDPE da 50 cpr appetibili da 5 mg A.I.C. numero 104538044

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH con sede in Ingelheim/Rhein (Germania)

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB – n. A.2.B – modifica denominazione del medicinale veterinario

Si autorizza la modifica di denominazione del medicinale veterinario

da: "PIMOBENDAN VETMEDICA"

a: "Vetmedin vet".

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

14A01334

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «AviPro Salmonella VAC T» liofilizzato in uso per acqua da bere.

Provvedimento n. 55 del 4 febbraio 2014

Procedura di Worksharing INF/WS/V/2012/015 e INF/WS/V/2012/016

Medicinale veterinario ad azione immunologica "AviPro SALMONELLA VAC T" liofilizzato in uso per acqua da bere. Tutte le confezioni A.I.C. numero 103776

Titolare A.I.C.: Lohmann Animal Health GmbH con sede in Heinz-Lohmann-Str. 4 27472 Cuxhaven – Germania.

Oggetto del provvedimento:

Tipo II – B.II.b.1.c – aggiunta nuova area di produzione del sito produazione, controllo e rilascio lotti

Tipo II – B.II.c.3.a2 – sostituzione eccipiente

Si autorizzano le seguenti modifiche:

- introduzione di una nuova area di produzione nel sito già autorizzato (Lohmann Strasse 4, Cuxhaven, Germany) per la preparazione del principio attivo, per la produzione del prodotto finito e per il rilascio dei lotti;
- sostituzione dell'eccipiente latte scremato con peptone di soia

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

14A01335

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 6 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti, in data 26 novembre 2013.

Con ministeriale n. 36/0001590/MA004.A007/FAR-L-88 del 31 gennaio 2014, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 6 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF) in data 26 novembre 2013, con la quale è stato stabilito in € 29.00 l'ammontare del contributo per la Sezione assistenza dovuto dagli iscritti per l'anno 2014.

14A01373

Approvazione della delibera n. 7 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti, in data 26 novembre 2013.

Con ministeriale n. 36/0001589/MA004.A007/FAR-L-87 del 31 gennaio 2014, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 7 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF) in data 26 novembre 2013, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2014.

14A01374

Approvazione della delibera n. 5 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti, in data 26 novembre 2013.

Con ministeriale n. 36/0001650/MA004.A007/FAR-L-86 del 3 febbraio 2014, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 5 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF) in data 26 novembre 2013, concernente l'adeguamento ISTAT delle quote contributive per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di previdenza ed assistenza.

14A01375

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-047) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100140226

€ 1,00